



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, **XXX**
[...] (2013) **XXX**

Documento dei servizi della DG Concorrenza

del **XXX**

**contenente un progetto di disciplina in materia di aiuti a favore dell'ambiente e
dell'energia 2014-2020**

Indice

Introduzione	4
1. Ambito di applicazione e definizioni	7
1.1 Ambito di applicazione	7
1.2 Misure di aiuto contemplate dalla disciplina	8
1.3 Disposizioni relative alle definizioni	9
2. Aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia soggetti a notifica	17
3. Principi comuni di valutazione	19
4. Valutazione della compatibilità a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato	21
5. Valutazione della compatibilità a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato	23
5.1 Disposizioni generali di compatibilità	23
5.1.1. Contributo al raggiungimento di un obiettivo comune	23
5.1.1.1 Condizioni generali	23
5.1.1.2 Condizioni supplementari per gli aiuti soggetti a notifica individuale	24
5.1.2 Necessità dell'intervento statale	24
5.1.2.1 Condizioni generali	24
5.1.2.2 Condizioni supplementari per gli aiuti soggetti a notifica individuale	26
5.1.3. Proporzionalità degli aiuti	27
5.1.3.1 Adeguatezza rispetto a strumenti alternativi d'intervento ..	27
5.1.3.2 Adeguatezza rispetto ad altri strumenti di aiuto	28
5.1.4 Effetto di incentivazione	28
5.1.4.1 Condizioni generali	28
5.1.4.2 Condizioni supplementari per gli aiuti soggetti a notifica individuale	30
5.1.5 Proporzionalità degli aiuti	32

5.1.5.1 <i>Condizioni generali</i>	32
5.1.5.2 <i>Cumulo di aiuti</i>	35
5.1.5.3 <i>Condizioni supplementari per gli aiuti all'investimento e al funzionamento soggetti a notifica individuale</i>	36
5.1.6 Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi	36
5.1.6.1 <i>Condizioni generali</i>	38
5.1.6.2 <i>Condizioni supplementari per gli aiuti soggetti a notifica individuale</i>	39
5.1.7 Trasparenza	39
5.2 Aiuti a favore dell'energia da fonti rinnovabili	41
5.3 Misure di efficienza energetica, compresi cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffreddamento	49
5.4 Aiuti per l'uso efficiente delle risorse e in particolare aiuti alla gestione dei rifiuti	53
5.4.1 <i>Efficienza delle risorse</i>	53
5.4.2 <i>Aiuti per la gestione dei rifiuti</i>	53
5.5 Aiuti per la cattura e lo stoccaggio di CO₂	55
5.6 Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali	57
5.7 Aiuti sotto forma di riduzione dell'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili	60
5.8 Aiuti per le infrastrutture energetiche	63
5.8.1 <i>Obiettivo di interesse comune</i>	63
5.8.2 <i>Necessità dell'intervento statale</i>	63
5.8.3 <i>Adeguatezza</i>	64
5.8.4 <i>Effetto di incentivazione</i>	65
5.8.5 <i>Proporzionalità</i>	65
5.8.6 <i>Prevenzione degli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi</i>	65
5.9 Aiuti per l'adeguatezza della capacità di produzione	66
5.9.1 <i>Obiettivo di interesse comune</i>	66
5.9.2 <i>Necessità di un aiuto di Stato</i>	67

5.9.3 Adeguatezza	68
5.9.4 Effetto di incentivazione	68
5.9.5 Proporzionalità	68
5.9.6 Prevenzione di effetti negativi	68
5.10 Aiuti al funzionamento sotto forma di autorizzazioni scambiabili	70
6. Valutazione	72
7. Entrata in vigore e applicabilità	72
8. Relazioni e monitoraggio	74
9. Revisione	74
ALLEGATO 1: Intensità di aiuto	75
ALLEGATO 2: Esempi tipici di interventi statali	76

Introduzione

- (1) L'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato") stabilisce il principio del divieto degli aiuti di Stato al fine di evitare che tali aiuti falsino la concorrenza nel mercato interno e incidano sugli scambi tra gli Stati membri in maniera contraria all'interesse comune. Tuttavia, in determinati casi, gli aiuti possono essere compatibili con il trattato a norma dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3.
- (2) Gli aiuti possono essere considerati compatibili sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del trattato se sono intesi a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (3) L'articolo 191 del trattato stabilisce gli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale e l'articolo 194 del trattato indica gli obiettivi della politica dell'Unione nel settore dell'energia.
- (4) La strategia Europa 2020¹ è volta a creare le premesse per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. A tale fine è stata formulata una serie di obiettivi principali, tra cui figurano anche obiettivi legati ai cambiamenti climatici e alla sostenibilità in ambito energetico: i) ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20% rispetto ai livelli del 1990; ii) portare al 20% la quota delle fonti di energia rinnovabile nel consumo finale di energia; iii) migliorare del 20% l'efficienza energetica rispetto al livello del 1990.
- (5) Gli obiettivi relativi alla crescita sostenibile rivestono un ruolo particolarmente importante per la presente disciplina. Al fine di sostenere la realizzazione di questi obiettivi nella strategia Europa 2020, "Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse"² figura tra le sette iniziative faro proposte. L'obiettivo di quest'iniziativa è favorire la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di CO₂, che contribuisca a:
 - (a) migliorare le prestazioni economiche riducendo nel contempo l'uso delle risorse;
 - (b) individuare e creare nuove opportunità di crescita economica e una maggiore innovazione nonché promuovere la competitività dell'UE;
 - (c) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di risorse essenziali;
 - (d) contrastare i cambiamenti climatici e limitare gli impatti ambientali dell'uso delle risorse.

¹ COM(2010) 2020 definitivo del 3.3.2010.

² COM(2011) 21 del 26.1.2011.

- (6) In questo contesto va ricordato che la tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse³, nonché varie conclusioni del Consiglio invocano una graduale eliminazione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente⁴. La presente disciplina dovrebbe pertanto esaminare gli impatti negativi delle sovvenzioni dannose per l'ambiente tenendo conto dei necessari compromessi tra settori e politiche diversi, come riconosciuto dall'iniziativa faro. Gli aiuti per l'estrazione di combustibili fossili esulano dal campo di applicazione della presente disciplina.
- (7) Nella tabella di marcia si invitano inoltre gli Stati membri a colmare le lacune che impediscono di trarre pienamente vantaggio dell'applicazione della normativa UE⁵. Per evitare che le misure di aiuto di Stato causino danni ambientali, gli Stati membri devono, in particolare, assicurare il rispetto della legislazione ambientale dell'Unione ed effettuare una valutazione dell'impatto ambientale ove richiesto dalla legislazione dell'UE, oltre a garantire di essere in possesso di tutti i permessi necessari.
- (8) La comunicazione "Energia 2020 – Una strategia per un'energia competitiva, sostenibile e sicura"⁶, in quanto parte dell'iniziativa faro "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse" ha già concluso che gli obiettivi di un mercato dell'energia caratterizzato da sicurezza di approvvigionamento, prezzi accessibili e sostenibilità saranno compromessi se non si procederà all'ammodernamento delle reti elettriche, se gli impianti obsoleti non saranno sostituiti da nuovi impianti competitivi e più puliti e se l'energia non sarà utilizzata in modo più efficiente lungo l'intera filiera energetica.
- (9) Nella presente disciplina la Commissione stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti a favore dell'energia e dell'ambiente possono essere considerati compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c), del trattato.
- (10) Nella comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato⁷ la Commissione ha annunciato tre obiettivi da perseguire ricorrendo alla modernizzazione del controllo sugli aiuti di Stato:
- (a) promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in un mercato interno competitivo;
 - (b) concentrare il controllo ex ante della Commissione sui casi con il maggiore impatto sul mercato interno rafforzando nel contempo la

³ COM(2011) 571 definitivo del 20.9.2011.

⁴ Le conclusioni del Consiglio europeo del 23 maggio 2013 hanno confermato la necessità di eliminare gradualmente sovvenzioni dannose per l'ambiente o per l'economia, tra cui figurano i combustibili fossili, al fine di agevolare gli investimenti nelle infrastrutture energetiche nuove e intelligenti.

⁵ Altri atti legislativi, come la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (nel prosieguo "la direttiva sulle energie rinnovabili") (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16), contengono, tra l'altro, criteri di sostenibilità per i biocarburanti e disposizioni sulla non-discriminazione, ad esempio l'articolo 17, paragrafi da 1) a 8), di tale direttiva.

⁶ COM(2010) 639 del 10.11.2010.

⁷ COM(2012) 209 dell'8.5.2012.

cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato;

- (c) razionalizzare le norme e accelerare i tempi di decisione.
- (11) In particolare, in vista della revisione delle varie discipline e dei vari orientamenti, la comunicazione invita ad adottare un approccio comune basato sul rafforzamento del mercato interno, promuovendo una maggiore efficacia della spesa pubblica mediante un migliore contributo degli aiuti di Stato al perseguimento degli obiettivi di comune interesse e un controllo più attento dell'effetto di incentivazione, sulla limitazione degli aiuti al minimo necessario e sulla limitazione dei potenziali effetti negativi dell'aiuto sulla concorrenza e sugli scambi. Le condizioni di compatibilità stabilite nella presente disciplina si basano sui suddetti principi comuni di valutazione.

1. Ambito di applicazione e definizioni

1.1 Ambito di applicazione

- (12) La presente disciplina si applica agli aiuti di Stato concessi per la tutela dell'ambiente o gli obiettivi nel settore dell'energia in tutti gli ambiti disciplinati dal trattato, nella misura in cui i provvedimenti sono contemplati nella sezione 1.2. Essa si applica pertanto anche ai settori soggetti a norme specifiche in materia di aiuti di Stato (al settore dei trasporti, del carbone, agricolo, forestale e della pesca e dell'acquacoltura), salvo disposizione contraria contenuta nelle norme stesse.
- (13) Per quanto concerne il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura, la presente disciplina si applica agli aiuti per la tutela dell'ambiente a favore delle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti. Quanto alle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti della pesca, se gli aiuti riguardano spese ammissibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca⁸ o degli atti che lo sostituiranno⁹, il tasso massimo di aiuto concesso è il tasso più alto tra quello previsto dalla presente disciplina e quello stabilito da detto regolamento. Nel settore della produzione agricola primaria e delle misure cofinanziate dal FEASR, la presente disciplina si applica solo nella misura in cui gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013¹⁰, come modificati o sostituiti, non prevedono norme specifiche oppure nel caso in cui tali orientamenti in ambito agricolo e forestale facciano esplicito riferimento alla presente disciplina. Nella produzione primaria dei settori della pesca e dell'acquacoltura la presente disciplina si applica solo in assenza di norme specifiche sugli aiuti per la tutela dell'ambiente.
- (14) La presente disciplina non si applica:
- (a) alla messa a punto e la fabbricazione di prodotti, di macchine o di mezzi di trasporto ecologici al fine di ridurre l'impiego di risorse naturali e le azioni realizzate all'interno di stabilimenti o altri impianti produttivi per migliorare la sicurezza o l'igiene¹¹;
 - (b) al finanziamento di misure di tutela dell'ambiente relative alle infrastrutture del trasporto aereo, stradale, ferroviario, marittimo e lungo vie navigabili interne;

⁸ GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

⁹ Cfr. proposta della Commissione per un regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (COM(2011) 804 definitivo).

¹⁰ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1. Quanto esposto vale anche per gli orientamenti che sostituiscono gli orientamenti del 2006, che sono scaduti il 31 dicembre 2013.

¹¹ Gli aiuti a favore dell'ambiente sono generalmente meno distortivi e più efficaci se sono concessi agli utilizzatori di prodotti ecocompatibili che ne fanno effettivamente uso. Inoltre, anche l'uso di etichettature ambientali può essere un modo per aumentare la domanda di prodotti ecocompatibili. Alla luce di quanto precede, la Commissione non include norme specifiche nell'ambito di applicazione della presente disciplina.

- (c) ai “costi incagliati” (*stranded costs*), definiti nella comunicazione della Commissione relativa alla metodologia di analisi degli aiuti di Stato in materia di costi incagliati¹²;
 - (d) agli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione; tali aiuti sono soggetti alle norme stabilite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione¹³;
 - (e) agli aiuti di Stato a favore di misure relative alla biodiversità; tali misure solitamente rientrano nell’ambito di applicazione delle norme stabilite per i servizi di interesse economico generale¹⁴.
- (15) Gli aiuti per l’ambiente e l’energia non possono essere concessi alle imprese in difficoltà come definite ai fini della presente disciplina dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà¹⁵, come modificati o sostituiti.
- (16) Quando valuta gli aiuti a favore di un’impresa nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, la Commissione tiene conto dell’importo dell’aiuto che deve essere ancora recuperato¹⁶.

1.2 Misure di aiuto contemplate dalla disciplina

- (17) La Commissione ha individuato una serie di misure a favore dell’ambiente e dell’energia nel cui caso gli aiuti di Stato possono, a determinate condizioni, risultare compatibili con l’articolo 107, paragrafo 3, lettere b) o c), del trattato.
- Aiuti intesi a realizzare un livello di tutela dell’ambiente superiore a quello assicurato dalle norme dell’Unione o ad innalzarlo in assenza di norme dell’Unione (inclusi i veicoli adibiti al trasporto)
 - Aiuti agli investimenti per l’adeguamento anticipato a future norme dell’Unione
 - Aiuti agli investimenti e al funzionamento per l’energia proveniente da fonti rinnovabili
 - Aiuti agli investimenti per la realizzazione di studi in materia ambientale
 - Aiuti agli investimenti e al funzionamento per un uso efficiente dell’energia
 - Aiuti agli investimenti e al funzionamento per gli impianti di cogenerazione
 - Aiuti agli investimenti per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento

¹² Adottata dalla Commissione il 26 luglio 2001 e comunicata agli Stati membri tramite lettera SG(2001) D/290869 del 6 agosto 2001.

¹³ GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1. Quanto esposto vale anche per la disciplina che sostituisce la disciplina del 2006, scaduta il 31 dicembre 2013 [prorogata?]

¹⁴ Casi di aiuti di Stato con i numeri di riferimento: SA. 31243 (2012/N) e NN8/2009.

¹⁵ GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

¹⁶ Cfr. a questo proposito le cause riunite T-244/93 e T-486/93, *TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/ Commissione delle Comunità europee*, (Raccolta 1995, pagina II-02265) e la [comunicazione della Commissione - Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili](#) (GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4).

- Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e la gestione dei rifiuti
- Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati
- Aiuti al funzionamento sotto forma di autorizzazioni scambiabili
- Aiuti agli investimenti per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio di CO₂ (*CO₂ capture, transport and storage, CCS*)¹⁷
- Aiuti al funzionamento sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali
- Aiuti al funzionamento sotto forma di riduzione dell'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
- Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche
- Aiuti agli investimenti e al funzionamento a favore di misure di adeguatezza della capacità di produzione

1.3. Definizioni

(18) Ai fini della presente disciplina si applicano le seguenti definizioni:

- (a) *tutela ambientale o tutela dell'ambiente*: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività del beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili;
- (b) *efficienza energetica*: la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
- (c) *norma dell'Unione*:
 - (a) una norma dell'Unione vincolante che determina i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela dell'ambiente¹⁸; o
 - (b) l'obbligo previsto dalla direttiva 2010/75/UE di applicare le migliori tecniche disponibili (*Best Available Techniques, BAT*); nel quadro della presente disciplina si applicano i livelli minimi richiesti specificati per le migliori tecniche disponibili;

¹⁷ Ciò include singoli elementi della catena del sistema di cattura e stoccaggio di CO₂.

¹⁸ Non sono pertanto ritenute "norme dell'Unione" le norme e gli obiettivi fissati a livello di UE vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese. Le norme sui requisiti minimi di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento e del Consiglio, del 19 marzo 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13), possono costituire una norma dell'Unione.

- (d) *ecoinnovazione*: tutte le forme di attività di innovazione che migliorano o sono intese a migliorare in misura significativa la tutela dell'ambiente. L'ecoinnovazione comprende nuovi processi produttivi, nuovi prodotti e servizi, nuovi metodi di gestione e nuove tecniche commerciali, il cui impiego o la cui attuazione può, verosimilmente, evitare o ridurre in misura sostanziale i rischi per l'ambiente, l'inquinamento o altri effetti negativi dell'utilizzo delle risorse, per tutta la durata delle attività connesse.

Non costituiscono innovazione:

- (a) modifiche o migliorie minori;
 - (b) l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso;
 - (c) i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese;
 - (d) i cambiamenti nella strategia commerciale;
 - (e) le fusioni e le acquisizioni;
 - (f) la cessazione dell'utilizzazione di un processo;
 - (g) la mera sostituzione o estensione di impianti;
 - (h) i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, produzione personalizzata, normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici;
 - (i) la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- (e) *fonti di energia rinnovabili*: le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, energia derivata da biomassa, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;
- (f) *biomassa*: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
- (g) *biocarburante*: un carburante liquido o gassoso per trasporti ricavato dalla biomassa;
- (h) *bioliquidi*: combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'energia elettrica, il riscaldamento e il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa;

- (i) *biocarburanti sostenibili*: biocarburanti conformi ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili¹⁹;
- (j) *meccanismo di cooperazione*: un meccanismo che soddisfa le condizioni di cui agli articoli 6, 7 o 8 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili²⁰;
- (k) *energia da fonti rinnovabili*: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'energia elettrica prodotta come risultato di detti sistemi;
- (l) *cogenerazione* o produzione combinata di energia elettrica e di calore: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica;
- (m) *cogenerazione ad alto rendimento*: cogenerazione conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 2, punto 34, dalla direttiva 2012/27/UE²¹;
- (n) *teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico*: teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti secondo la definizione di cui all'articolo 2, punti 41 e 42, della direttiva 2012/27/UE²²;
- (o) *imposta ambientale*: qualsiasi imposta la cui specifica base imponibile abbia manifesti effetti negativi sull'ambiente o che sia intesa a gravare su determinate attività o determinati beni e servizi in modo tale che il prezzo dei medesimi possa includere i costi ambientali e/o in modo tale che i produttori e i consumatori si orientino verso attività più rispettose dell'ambiente;
- (p) *premio per l'immissione di energia in rete*: un premio che si aggiunge al prezzo di mercato, che permette ai produttori di energia rinnovabile di praticare prezzi di mercato;
- (q) *livello minimo di imposizione dell'Unione*: il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione dell'Unione. Per quanto riguarda i prodotti energetici e l'energia elettrica, per livello minimo di imposizione dell'Unione si intende il livello minimo di imposizione di cui all'allegato I della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre

¹⁹ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

²⁰ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

²¹ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

²² GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità²³;

- (r) *piccole e medie imprese* (“PMI”): le imprese che soddisfano i criteri di cui alla raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese²⁴;
- (s) *grandi imprese*: le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese;
- (t) *aiuto*: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
- (u) *aiuto individuale*: un aiuto concesso sulla base di un regime di aiuti o su una base ad hoc;
- (v) *intensità di aiuto*: l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili. Tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Se un aiuto è concesso in una forma diversa da una sovvenzione, l'importo di aiuto deve essere l'equivalente sovvenzione dell'aiuto. Gli aiuti erogabili in più rate devono essere calcolati in base al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati deve essere il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. L'intensità dell'aiuto è calcolata per ciascun beneficiario;
- (w) *profitti operativi*: ai fini del calcolo dei costi ammissibili, in particolare i risparmi sui costi o le produzioni accessorie aggiuntive direttamente connessi con l'investimento supplementare per la tutela dell'ambiente e eventuali vantaggi che derivano da altre misure di aiuto, indipendentemente dal fatto che queste costituiscano o meno aiuti di Stato (aiuti al funzionamento concessi a fronte dei medesimi costi ammissibili, tariffe di riacquisto o altre misure di sostegno);
- (x) *costi operativi*: ai fini del calcolo dei costi ammissibili, in particolare costi aggiuntivi di produzione connessi con l'investimento supplementare per la tutela dell'ambiente;
- (y) *investimenti in attivi materiali*: ai fini del calcolo dei costi ammissibili, gli investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali, gli investimenti in fabbricati, impianti e attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti e gli investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente;
- (z) *investimenti in attivi immateriali*: ai fini del calcolo dei costi ammissibili, gli investimenti che comportano spese legate al trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche

²³ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).

²⁴ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

brevettate o non brevettate, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) il relativo investimento in attivi immateriali deve essere considerato elemento patrimoniale ammortizzabile;
 - (b) gli attivi immateriali devono essere acquistati a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l'acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;
 - (c) gli attivi immateriali devono essere iscritti all'attivo del bilancio dell'impresa e permanere ed essere sfruttati nell'azienda del beneficiario dell'aiuto per almeno cinque anni a decorrere dalla concessione dell'aiuto stesso, salvo che tali attivi immateriali corrispondano a tecniche manifestamente superate. Qualora siano rivenduti nel corso del quinquennio, gli introiti ottenuti dalla cessione devono essere dedotti dai costi ammissibili e l'importo totale o parziale dell'aiuto deve essere eventualmente rimborsato;
- (aa) *internalizzazione dei costi*: principio in base al quale le imprese che inquinano devono includere nei loro costi di produzione l'insieme dei costi legati alla tutela dell'ambiente;
 - (bb) *principio chi inquina paga*: principio in base al quale i costi delle misure di lotta contro l'inquinamento devono essere sostenuti dall'inquinatore, a meno che non sia possibile individuare il responsabile dell'inquinamento oppure questi non possa essere ritenuto tale a norma della legislazione nazionale o dell'Unione o non possa essere tenuto a sostenere i costi degli interventi di risanamento. In questo contesto, per inquinamento si intendono i danni provocati dall'inquinatore che degrada direttamente o indirettamente l'ambiente o che crea le condizioni che portano a tale degrado dell'ambiente fisico o delle risorse naturali²⁵;
 - (cc) *inquinatore*: chiunque degradi direttamente o indirettamente l'ambiente, ovvero crei le condizioni che portano al suo degrado²⁶;
 - (dd) *sito contaminato*: sito ove sia confermata la presenza, imputabile all'uomo, di sostanze pericolose in quantità tale da rappresentare un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato;
 - (ee) *aiuti ad hoc*: aiuti non concessi nell'ambito di un regime di aiuti;
 - (ff) *infrastruttura energetica*: qualsiasi attrezzatura fisica o impianto ubicato all'interno dell'Unione o che colleghi l'Unione e uno o più paesi terzi e che rientri nelle seguenti categorie:
 - (i) relativamente all'energia elettrica:

²⁵ Raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 1975, concernente l'imputazione dei costi e l'intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente (GU L 194 del 25.7.1975, pag. 1).

²⁶ Raccomandazione del 3 marzo 1975, concernente l'imputazione dei costi e l'intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente.

- a. linee di trasmissione aeree ad alta tensione, purché siano progettate per una tensione di 220 kV o più e cavi di trasmissione sotterranei o sottomarini, purché siano progettati per una tensione di 150 kV o più;
- b. per quanto riguarda in particolare le autostrade elettriche: qualunque attrezzatura fisica destinata a consentire il trasporto di energia elettrica a livello di alta e altissima tensione in vista del collegamento di grandi quantità di energia elettrica prodotta o stoccata in uno o più Stati membri o paesi terzi a un consumo di energia elettrica su vasta scala in uno o più Stati membri diversi;
- c. impianti di stoccaggio di energia elettrica utilizzati per immagazzinare energia elettrica in maniera permanente o temporanea in un'infrastruttura o in siti geologici in superficie o sotterranei, a condizione che siano collegati direttamente a linee di trasmissione ad alta tensione destinate a una tensione pari o superiore a 110 kV;
- d. qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per i sistemi di cui alle lettere da a) a c) per operare in maniera sicura ed efficace, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo a tutti i livelli di tensione e le sottostazioni; e
- e. qualsiasi attrezzatura o installazione, a livello di trasmissione e distribuzione a bassa e media tensione, destinata alla comunicazione digitale bidirezionale, in tempo reale o quasi reale, al controllo e alla gestione interattivi e intelligenti della produzione, trasmissione, distribuzione e del consumo di energia elettrica all'interno di una rete elettrica in vista dello sviluppo di una rete che integri in maniera efficace il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati a essa (produttori, consumatori e produttori-consumatori) al fine di garantire un sistema elettrico efficiente dal lato economico e sostenibile con scarse perdite e un'elevata qualità e sicurezza dell'approvvigionamento e della protezione;

(ii) relativamente al gas:

- a. condotte di trasmissione per il trasporto del gas naturale e del biogas facenti parte di una rete costituita principalmente da condotte ad alta pressione, escluse le condotte ad alta pressione utilizzate per la distribuzione a monte o la distribuzione locale del gas naturale;
- b. impianti di stoccaggio sotterranei collegati alle suddette condotte di gas ad alta pressione;
- c. impianti di ricevimento, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per il gas naturale liquefatto (GNL) o il gas naturale compresso (CNG); e

- d. qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per installare la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione;

(iii) relativamente al petrolio:

- a. oleodotti utilizzati per trasportare il petrolio grezzo;
- b. stazioni di pompaggio e impianti di stoccaggio necessari per il funzionamento degli oleodotti per petrolio grezzo; e
- c. qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema in questione funzioni in maniera corretta, sicura ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo e i dispositivi di inversione dei flussi;

- (gg) *deficit di finanziamento*: la quota del costo attualizzato dell'investimento iniziale non coperta dalle entrate nette attualizzate del progetto. Ai fini della presente disciplina ciò corrisponde alla somma (algebrica) dell'investimento iniziale, dei costi operativi e dei redditi d'esercizio nell'arco di tempo corrispondente alla durata del progetto.
- (hh) *Cattura e stoccaggio di CO₂*: una serie di tecnologie che catturano le emissioni di biossido di carbonio (CO₂) prodotte dagli impianti industriali e provenienti da combustibili fossili, tra cui centrali elettriche, trasportandole in un apposito luogo di stoccaggio ed iniettando il CO₂ nelle formazioni geologiche sotterranee idonee ai fini di uno stoccaggio permanente.
- (ii) *adeguatezza della capacità di produzione*: un livello di capacità generata considerato adeguato per soddisfare la domanda nello Stato membro in un dato periodo, determinato in base a un indicatore statistico convenzionale usato da enti cui le istituzioni dell'UE riconoscono un ruolo essenziale nella creazione di un mercato unico dell'energia elettrica, quali la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica;
- (jj) *operatore di produzione*: un'impresa che produce energia elettrica da combustibili fossili;
- (kk) *meccanismo di regolazione della capacità*: un meccanismo volto a garantire il raggiungimento di determinati livelli di adeguatezza della capacità di produzione sul piano nazionale;
- (ll) *responsabilità in materia di bilanciamento*: la responsabilità di un responsabile del bilanciamento (*balance responsible party, BRP*) delle differenze tra la produzione, il consumo e le operazioni sul mercato (in tutti i periodi; le operazioni sul mercato comprendono le vendite e gli acquisti sui mercati organizzati o tra BRP) nel corso di un periodo dato di compensazione degli sbilanciamenti;

- (mm) *responsabilità standard in materia di bilanciamento*: la responsabilità di bilanciamento non discriminatorio tra le tecnologie dalla quale nessun produttore deve essere esonerato;
- (nn) *responsabile del bilanciamento (balance responsible party, BRP)*: un operatore di mercato, o il suo rappresentante scelto, responsabile del bilanciamento;
- (oo) *sbilanciamento*: la differenza tra la produzione, il consumo e le operazioni sul mercato (in tutti i periodi; le operazioni sul mercato comprendono le vendite e gli acquisti sui mercati organizzati o tra BRP);
- (pp) *compensazione degli sbilanciamenti*: un meccanismo di compensazione finanziaria inteso a recuperare gli oneri di bilanciamento applicabili agli sbilanciamenti dei BRP;
- (qq) *periodo di compensazione degli sbilanciamenti*: le unità di tempo utilizzate per il calcolo degli sbilanciamenti dei BRP.

2. Aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia soggetti a notifica

- (19) Gli aiuti individuali concessi nell'ambito di un regime notificato restano soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato se l'importo dell'aiuto supera le seguenti soglie di notifica:
- (a) per misure che altrimenti rientrerebbero nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria, tutti i casi che superano le soglie previste in tale regolamento;
 - (b) per tutte le altre misure per cui l'aiuto soddisfa le seguenti condizioni²⁷:
 - i *aiuti agli investimenti*: quando l'ammontare dell'aiuto concesso ad un'unica impresa supera [7,5] milioni di EUR;
 - ii *aiuti al funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o per la produzione combinata di calore rinnovabile*: quando gli aiuti sono concessi ad impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili in siti la cui capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile per sito supera [125] MW;
 - iii *aiuti al funzionamento per la produzione di biocarburante*: quando gli aiuti sono concessi ad impianti per la produzione di biocarburante la cui produzione supera [150 000] tonnellate l'anno;
 - iv *aiuti al funzionamento per la cogenerazione*: quando gli aiuti sono concessi ad impianti di cogenerazione la cui capacità di produzione di energia elettrica da cogenerazione supera [200] MW; gli aiuti per la produzione di calore da cogenerazione vengono valutati sulla base della capacità di produzione elettrica al momento della notifica;
 - v *aiuti per le infrastrutture energetiche*: quando l'ammontare dell'aiuto concesso a un'unica impresa supera [20] milioni di EUR, per ciascun progetto di investimento;
 - vi *aiuti per la cattura e lo stoccaggio di CO₂*: quando l'ammontare dell'aiuto concesso supera [20] milioni di EUR, per ciascun progetto di investimento;
 - vii *aiuti sotto forma di meccanismi di regolazione della capacità*: quando l'ammontare dell'aiuto concesso supera [7,5] milioni di EUR per ciascuna impresa e per ciascun progetto;
- (20) Le esenzioni e gli sgravi fiscali da imposte ambientali che rientrano nel campo di applicazione della sezione 5.6 non sono soggetti alle condizioni per gli aiuti individuali soggetti a notifica. Tuttavia gli aiuti sotto forma di misure fiscali ai sensi della sezione 5.6 della presente disciplina sono sottoposti individualmente ad una valutazione se vengono superate le soglie di cui in tale sezione. La regola si applica anche se il singolo beneficiario fruisce allo stesso tempo di uno sgravio o di un'esenzione fiscale contemplati dalle disposizioni della sezione 5.6.

²⁷ Per il calcolo del limite di capacità, per ciascun progetto deve essere presa in considerazione la capacità totale (delle unità) ammissibile agli aiuti.

- (21) La presente disciplina stabilisce i criteri di compatibilità applicabili ai regimi di aiuto e agli aiuti individuali che sono soggetti all'obbligo di notifica in virtù dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

3. Principi comuni di valutazione

- (22) Per stabilire se una misura di aiuto notificata possa essere ritenuta compatibile con il mercato interno, generalmente la Commissione analizza se l'aiuto è congegnato in modo tale che i suoi effetti positivi derivanti dal conseguimento di un obiettivo di comune interesse superano i potenziali effetti negativi sugli scambi e sulla concorrenza.
- (23) La comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'8 maggio 2012 proponeva di individuare e definire principi comuni applicabili dalla Commissione nella valutazione della compatibilità di tutte le misure d'aiuto. A tal fine la Commissione riterrà una misura di aiuto di Stato compatibile con il trattato soltanto se soddisfa ciascuno dei seguenti criteri:
- (a) contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di comune interesse: una misura di aiuto di Stato deve puntare a un obiettivo di comune interesse ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato;
 - (b) necessità dell'intervento statale: una misura di aiuto di Stato deve essere destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire, ad esempio per porre rimedio a un fallimento del mercato;
 - (c) adeguatezza della misura d'aiuto: la misura di aiuto proposta deve essere uno strumento di intervento adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune;
 - (d) effetto di incentivazione: l'aiuto deve essere tale da modificare il comportamento delle imprese interessate spingendole ad intraprendere un'attività supplementare che non svolgerebbero senza l'aiuto o svolgerebbero soltanto in modo limitato o diverso;
 - (e) proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo necessario): l'importo dell'aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile per stimolare investimenti o attività supplementari nella regione interessata;
 - (f) per una valutazione in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c): prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri: gli effetti negativi dell'aiuto devono essere sufficientemente limitati, in modo che il risultato complessivo della misura sia positivo;
 - (g) trasparenza dell'aiuto: gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e alle pertinenti informazioni sull'aiuto concesso.
- (24) L'equilibrio generale di alcune categorie di regimi può inoltre essere soggetto ad un obbligo di valutazione ex post, come descritto nella sezione 8. In tali casi, la Commissione può limitare la durata di tali regimi (generalmente a quattro anni o meno) con la possibilità di notificarne nuovamente la proroga in un momento successivo.
- (25) Infine, se una misura di aiuto o le condizioni alle quali l'aiuto è subordinato (ivi compreso il metodo di finanziamento quando esso è parte integrante dell'aiuto)

comportano in maniera indissociabile una violazione del diritto dell'Unione, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno²⁸. In particolare, in materia di energia tutti i prelievi intesi a finanziare misure di aiuto di Stato devono essere, nello specifico, conformi alle disposizioni degli articoli 30 e 110 del trattato²⁹.

- (26) Nel valutare la compatibilità di un aiuto individuale con il mercato interno, la Commissione terrà conto degli eventuali procedimenti di infrazione in applicazione degli articoli 101 o 102 del trattato che concernono il beneficiario dell'aiuto e che possono essere pertinenti ai fini della valutazione³⁰.

²⁸ Cfr., ad esempio, la causa C-156/98 *Germania/Commissione* (Raccolta 2000, pag. I-6857, punto 78) e la causa C-333/07 *Régie Networks/Rhone Alpes Bourgogne* (Raccolta 2008, pag. I-10807, punti 94-116). Cfr. anche, in materia di energia, le cause riunite C-128/03 e C-129/03 *AEM SpA e AEM Torino SpA /Autorità per l'energia elettrica e per il gas e altri* (Raccolta 2000, pag. I-2861, punti 38-51).

²⁹ Causa C-206/06, *Essent* (Raccolta 2008, pag. I-5497, punti 40-59). Per l'applicazione degli articoli 30 e 110 del trattato ai regimi di certificati scambiabili si rimanda alla decisione della Commissione C(2009)7085 del 17.9.2009; Aiuto di Stato N 437/2009, Regime di aiuti per la promozione della cogenerazione in Romania (GU C 31 del 9.2.2010, p. 8, punti 63-65).

³⁰ Cfr. la causa C-225/91, *Matra/Commissione*, (Raccolta 1993, pag. I-3203, punto 42).

4. Valutazione della compatibilità a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato

- (27) Gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo possono essere considerati compatibili con il mercato comune in virtù dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato.
- (28) La Commissione riterrà che una misura di aiuto di Stato è legata a un importante progetto di comune interesse europeo ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- (a) il progetto è chiaramente definito per quanto riguarda i termini di attuazione, compresi partecipanti, obiettivi, effetti e mezzi per la realizzazione. La Commissione può anche considerare che un gruppo di progetti costituisca un unico progetto;
 - (b) si tratta di un progetto di comune interesse europeo: esso fornisce un contributo concreto, esemplare e identificabile con la realizzazione degli interessi dell'Unione in materia ambientale o di energia, ad esempio rivestendo una grande centralità ai fini della strategia ambientale dell'Unione europea o contribuendo in maniera significativa al mercato interno dell'energia;
 - (c) i vantaggi insiti negli obiettivi del progetto non sono limitati allo Stato membro o agli Stati membri che lo realizzano ma si estendono all'intera Unione. Il progetto deve contribuire in modo sostanziale agli obiettivi dell'Unione. La sua realizzazione ad opera di imprese di diversi Stati membri non costituisce una condizione sufficiente;
 - (d) il progetto ha un'estensione considerevole, ossia presenta notevoli dimensioni e produce effetti sostanziali alla luce degli obiettivi perseguiti.
- (29) Affinché la Commissione possa procedere a un'adeguata valutazione di questo tipo di progetti, il comune interesse europeo deve essere dimostrato in termini pratici: ad esempio, va dimostrato che il progetto permette di compiere progressi significativi verso la realizzazione di specifici obiettivi dell'UE in materia di energia e ambiente.
- (30) Affinché la Commissione possa procedere a un'adeguata valutazione del caso, gli Stati membri devono dimostrare che l'aiuto è necessario per raggiungere l'obiettivo di interesse comune prefissato e che agevola la realizzazione del progetto. Quest'ultimo deve presentare anche un grado di rischio elevato. Ciò può essere dimostrato esaminando il livello di redditività del progetto, l'importo degli investimenti, il calendario dei flussi di tesoreria nonché gli studi di fattibilità, le valutazioni del rischio e le opinioni degli esperti. La Commissione valuta in modo più favorevole i progetti di aiuto notificati che prevedono un contributo significativo dal parte del beneficiario e i progetti che coinvolgono imprese appartenenti a un numero considerevole di Stati membri.
- (31) Ove gli aiuti siano ritenuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, la Commissione può autorizzare percentuali di aiuto più elevate rispetto a quelle definite dalla presente disciplina.

- (32) La Commissione considererà proporzionati gli aiuti che saranno limitati al minimo necessario per la realizzazione del progetto. Il livello massimo di aiuto sarà determinato in funzione del deficit di finanziamento (vale a dire il livello minimo di fondi necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio) rispetto ai costi ammissibili del progetto.

5. Valutazione della compatibilità a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato

- (33) Gli aiuti di Stato per l'ambiente e l'energia saranno considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato se, sulla base dei principi comuni di valutazione di cui al capo 3, permettono di incrementare il contributo agli obiettivi dell'UE in materia di ambiente o energia senza alterare negativamente le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Verranno presi in considerazione gli svantaggi specifici delle regioni assistite.
- (34) Nella presente sezione la Commissione chiarisce come applicherà tali principi nella valutazione dei regimi di aiuto e stabilisce, se del caso, le condizioni specifiche per gli aiuti individuali (concessi sulla base di un regime di aiuto o su una base ad hoc).
- (35) La sezione 5.1 definisce le condizioni generali di compatibilità applicabili a tutte le misure di aiuto che rientrano nell'ambito di applicazione della presente disciplina, a meno che le sezioni più specifiche del capo 5 non derogano a tali condizioni generali di compatibilità. Di conseguenza, la sezione 5.1 si applica in particolare alle seguenti misure che non sono contemplate nelle sezioni più specifiche del capo 5:
- (a) aiuti agli studi ambientali;
 - (b) aiuti per il risanamento di siti contaminati;
 - (c) aiuti alle imprese intesi a realizzare un livello di tutela dell'ambiente superiore a quello assicurato dalle norme dell'Unione o ad innalzarlo in assenza di norme dell'Unione;
 - (d) aiuti per l'adeguamento a norme dell'Unione non ancora applicabili;
 - (e) aiuti connessi con regimi di autorizzazioni scambiabili.
- (36) Per le misure di aiuto contemplate in una sezione specifica di questo capo (5.2 e segg.), la Commissione applicherà le condizioni generali di cui alla sezione 5.1, a meno che le condizioni stabilite nella sezione specifica corrispondente non dispongano diversamente.

5.1 Disposizioni generali di compatibilità

5.1.1. Contributo al raggiungimento di un obiettivo comune

5.1.1.1. Condizioni generali

- (37) L'obiettivo generale degli aiuti di Stato per l'ambiente è produrre un livello di tutela dell'ambiente più elevato di quanto sarebbe possibile in assenza degli aiuti. La strategia Europa 2020 stabilisce obiettivi che mirano in particolare alla crescita sostenibile, al fine di agevolare la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, competitiva a e a basse emissioni di CO₂. Un'economia a basse emissioni di CO₂ con una quota *significativa di energia variabile* da fonti

rinnovabili richiede una transizione del sistema energetico e, in particolare, ingenti investimenti nelle reti³¹. L'obiettivo principale degli aiuti nel settore dell'energia è garantire un sistema energetico competitivo, sostenibile e sicuro in un efficiente mercato europeo dell'energia³².

- (38) Gli Stati membri che intendono concedere aiuti per l'ambiente o l'energia dovranno definire con precisione l'obiettivo perseguito e illustrare il contributo atteso della misura a tale obiettivo³³. Per le misure cofinanziate dai fondi strutturali e d'investimento dell'UE gli Stati membri possono basarsi sulle motivazioni esposte nei pertinenti programmi operativi per definire gli obiettivi perseguiti per l'ambiente o l'energia.

5.1.1.2. Condizioni supplementari per gli aiuti soggetti a notifica individuale

- (39) Per dimostrare che gli aiuti soggetti all'obbligo di notifica individuale ("aiuti soggetti a notifica individuale") contribuiscono ad aumentare il livello di tutela ambientale, gli Stati membri possono utilizzare, per quanto possibile in termini quantitativi, una serie di indicatori, in particolare i seguenti:
- (a) *tecnologie di riduzione dell'inquinamento*: la quantità di gas a effetto serra o di agenti inquinanti non emessa nell'atmosfera in maniera permanente (che risulta da una riduzione della quota di combustibili fossili);
 - (b) *norme esistenti dell'Unione*: l'entità dell'incremento del livello di tutela ambientale che va oltre quanto previsto dalle norme (la riduzione dell'inquinamento che non sarebbe conseguita nel rispetto delle norme in assenza di un aiuto di Stato);
 - (c) *future norme dell'Unione*: l'accelerazione nella realizzazione delle future norme (inizio anticipato della riduzione dell'inquinamento).

5.1.2. Necessità dell'intervento statale

5.1.2.1. Condizioni generali

- (40) Benché sia generalmente riconosciuto che i mercati concorrenziali tendono a produrre risultati efficienti in termini di prezzi, produttività e utilizzo delle risorse, in presenza di un fallimento del mercato³⁴ l'intervento statale può contribuire ad un funzionamento più efficiente dei mercati. In effetti a determinate condizioni gli aiuti di Stato possono correggere i fallimenti del mercato, contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo comune nella misura in cui il mercato non riesce, da solo, a conseguire un risultato efficiente. Per valutare se un aiuto di Stato sia efficace nel conseguire l'obiettivo, è innanzitutto necessario fare una diagnosi e definire il problema da affrontare. Gli aiuti di Stato

³¹ COM(2011)112 definitivo – "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050".

³² COM(2010) 639 definitivo – comunicazione della Commissione "Energia 2020 Una strategia per un'energia competitiva, sostenibile e sicura".

³³ Studi ambientali possono contribuire al raggiungimento di un obiettivo comune se sono direttamente connessi a investimenti ammissibili a norma della presente disciplina. Ciò vale anche nei casi in cui, in base agli esiti di uno studio preparatorio, l'investimento in esame non viene più realizzato.

³⁴ Il termine "fallimento del mercato" si riferisce alle situazioni in cui i mercati, se lasciati a se stessi, non sono in grado di raggiungere la piena efficienza.

devono essere destinati alle situazioni in cui possono apportare un miglioramento tangibile, che i soli meccanismi del mercato non riescono a conseguire.

- (41) Al fine di elaborare discipline che garantiscano che le misure di aiuto conseguano questo obiettivo, gli Stati membri dovrebbero individuare i fallimenti di mercato che ostacolano il raggiungimento di un maggiore livello di tutela dell'ambiente o la realizzazione di un mercato interno dell'energia ben funzionante, sicuro, accessibile e sostenibile. I fallimenti del mercato legati ad obiettivi per l'ambiente e l'energia possono differire o mostrare analogie, ma possono ostacolare il raggiungimento del volume ottimale di produzione e tradursi in risultati inefficienti per le ragioni seguenti:
- (a) le **esternalità negative** sono molto frequentemente associate alle misure di aiuto per l'ambiente e sorgono quando l'inquinamento non si riflette adeguatamente nel costo, ossia quando l'impresa in questione non si deve far carico dell'intero costo dell'inquinamento. In questo caso le imprese, che agiscono nel proprio interesse, possono non essere abbastanza incentivate a tenere conto delle esternalità negative della produzione, né al momento di decidere in merito a determinate tecnologie di produzione, né nel fissare il livello di produzione. In altri termini, i costi di produzione sostenuti dall'impresa risultano inferiori ai costi sostenuti dalla società. Spesso le imprese non sono pertanto sufficientemente motivate a ridurre il livello di inquinamento che producono, né ad adottare provvedimenti individuali di tutela dell'ambiente;
 - (b) nel caso delle **esternalità positive** parte del beneficio derivante da un investimento non andrà a favore dell'investitore, ma di altri partecipanti al mercato e spingerà le imprese a investimenti di entità insufficiente. Le esternalità positive si verificano, ad esempio, nel caso di investimenti nell'ecoinnovazione³⁵, nelle tecnologie nuove e innovative per le energie rinnovabili e nelle misure innovative di adattamento alla domanda oppure nel caso di infrastrutture energetiche o meccanismi di regolazione della capacità che vanno a beneficio di molti Stati membri (o di un più ampio numero di consumatori);
 - (c) l'**asimmetria dell'informazione** in genere si verifica in mercati caratterizzati da una discrepanza tra le informazioni di cui può disporre una parte del mercato (ad esempio sul versante dell'offerta) e le informazioni a disposizione dell'altra parte del mercato (ad esempio sul fronte della domanda). Ciò potrebbe ad esempio verificarsi quando gli investitori finanziari esterni non dispongono di tutte le informazioni sul probabile rendimento e sui rischi del progetto. L'informazione può essere asimmetrica anche nel caso di infrastrutture transfrontaliere in cui una parte dei soggetti che collaborano ha un deficit informativo rispetto all'altra. Sebbene i rischi e le incertezze di per sé non conducano a un fallimento del mercato, il problema dell'asimmetria dell'informazione è correlato all'entità di tali fenomeni. Sia i rischi, sia le incertezze tendono ad essere più elevati nel caso di investimenti nel settore ambientale che solitamente prevedono un periodo di ammortamento relativamente lungo.

³⁵ Esempi tipici di esternalità positive sono dati da azioni volte a migliorare ulteriormente la tutela della natura o la biodiversità, a fornire servizi ecosistemici o a creare esternalità conseguenti a una formazione di portata generale.

Questo aspetto potrebbe rafforzare una propensione verso un'ottica a breve termine che potrebbe essere aggravata dalle condizioni di finanziamento di tali investimenti, in particolare per le PMI;

- (d) le **difficoltà di coordinamento** potrebbero pregiudicare lo sviluppo di un progetto o la sua impostazione in ragione di interessi e incentivi divergenti tra investitori (frammentazione degli incentivi), dei costi legati alla procedura di gara, dell'incertezza sul risultato della collaborazione e degli effetti di rete (ad esempio la continuità nella fornitura di energia elettrica). Tali difficoltà possono manifestarsi, ad esempio, nel rapporto tra proprietari di immobili e locatari in relazione all'applicazione di soluzioni efficienti sotto il profilo energetico. I problemi di coordinamento possono essere aggravati da problemi di informazione, in particolare quelli riconducibili ad un'asimmetria dell'informazione. Tali problemi possono anche nascere dalla necessità di raggiungere una determinata massa critica per poter avviare un progetto interessante dal punto di vista commerciale. Questo aspetto può rivestire un ruolo particolarmente importante in progetti (transfrontalieri) relativi a infrastrutture.
- (42) La semplice presenza di fallimenti del mercato in un determinato contesto non è sufficiente per giustificare l'intervento statale. In particolare, potrebbero già essere in atto altre politiche e misure volte a risolvere alcuni dei fallimenti del mercato individuati. Tra gli esempi figurano la regolamentazione settoriale, norme ambientali obbligatorie, meccanismi di fissazione dei prezzi, come il sistema UE di scambio delle quote di emissione (*EU Emissions Trading System – ETS*) e le imposte sulle emissioni di CO₂. Le misure aggiuntive, tra cui gli aiuti di Stato, possono essere destinate unicamente a un fallimento del mercato residuale, ossia il fallimento del mercato che rimane irrisolto nonostante le altre politiche e misure del caso. È inoltre importante indicare le modalità con cui l'aiuto di Stato rafforza altre politiche e misure in vigore finalizzate a porre rimedio allo stesso fallimento del mercato. La necessità di un aiuto di Stato è minore se esso si contrappone ad altre politiche messe in atto per contrastare lo stesso fallimento del mercato.
- (43) La Commissione esaminerà la necessità dell'aiuto se lo Stato membro dimostrerà la presenza di un fallimento del mercato (residuale) irrisolto che l'aiuto mira ad affrontare in maniera efficace.

5.1.2.2. Condizioni supplementari per gli aiuti soggetti a notifica individuale

- (44) Se da un lato è vero che in linea generale possono verificarsi fallimenti di mercato e le misure di aiuto possono essere, in principio, ben orientate verso risultati di mercato efficienti, è altrettanto vero che non tutte le imprese interessate potrebbero essere colpite da questi fallimenti del mercato nella stessa misura. Di conseguenza, per gli aiuti soggetti a notifica individuale, la Commissione esaminerà la necessità specifica di aiuto nei singoli casi. Spetta allo Stato membro dimostrare la presenza di un fallimento del mercato residuale in relazione alla specifica attività sostenuta dall'aiuto e che l'aiuto è effettivamente volto a contrastare il fallimento di mercato.
- (45) In funzione dello specifico fallimento del mercato, la Commissione prenderà in considerazione i seguenti aspetti:

- (a) l'eventualità che altre misure strategiche stiano già affrontando il problema del fallimento del mercato in maniera soddisfacente, in particolare norme ambientali o altre norme dell'Unione, il sistema ETS dell'UE o imposte ambientali;
- (b) la necessità o meno di un intervento statale, tenendo conto dei costi di attuazione delle norme nazionali a carico del beneficiario dell'aiuto in assenza di aiuti rispetto ai costi (o all'assenza di costi) di attuazione di tali norme per i principali concorrenti del beneficiario dell'aiuto;
- (c) in caso di difficoltà di coordinamento, la Commissione terrà conto del numero di imprese che necessitano una collaborazione, degli interessi divergenti tra le parti che collaborano e dei problemi pratici di coordinamento della collaborazione (lingua, grado di riservatezza delle informazioni, norme non armonizzate).

5.1.3. Proporzionalità degli aiuti

- (46) La misura di aiuto proposta deve costituire uno strumento adeguato per conseguire l'obiettivo in questione. Una misura d'aiuto non è considerata compatibile se altri strumenti di natura politica o altri tipi di strumenti d'aiuto meno distortivi consentono di ottenere lo stesso contributo positivo all'obiettivo comune.

5.1.3.1 Adeguatezza rispetto a strumenti alternativi d'intervento

- (47) Gli aiuti di Stato non sono l'unico strumento di politica di cui dispongono gli Stati membri per promuovere un maggiore livello di tutela dell'ambiente o la realizzazione di un mercato interno europeo dell'energia ben funzionante, sicuro, accessibile e sostenibile. È importante tener presente che possono esistere altri strumenti più idonei per conseguire tali obiettivi. Gli strumenti principali per conseguire gli obiettivi per l'ambiente e l'energia sono le normative e gli strumenti basati sulla logica di mercato. Anche misure non vincolanti, quali l'ecoetichettatura volontaria e la diffusione di tecnologie rispettose dell'ambiente possono svolgere un ruolo importante nel raggiungimento di un maggiore livello di tutela dell'ambiente.
- (48) Le diverse misure messe in atto per porre rimedio al medesimo fallimento del mercato possono contrapporsi l'una all'altra. Ciò vale in particolare nel caso in cui per contrastare in maniera mirata il problema delle esternalità sia stato messo a punto un meccanismo efficiente basato sul mercato. La realizzazione di un'ulteriore misura di sostegno volta a affrontare lo stesso fallimento del mercato rischia di compromettere l'efficienza del meccanismo basato sul mercato.
- (49) Anche diverse misure concepite per ovviare a vari fallimenti del mercato possono essere in contrasto l'una con l'altra. Una misura volta a risolvere un problema legato all'adeguatezza della capacità di produzione può sostenere l'utilizzo dei combustibili fossili e va pertanto soppesata con l'obiettivo ambientale dell'eliminazione graduale delle sovvenzioni dannose per l'ambiente. Analogamente, una misura che mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra può fare incrementare l'offerta di potenza variabile, il che può incidere negativamente sull'adeguatezza della capacità di produzione.

- (50) Il rispetto del principio “chi inquina paga” (*“polluter pays” principle, PPP*), possibile grazie alla legislazione ambientale, garantisce, in linea di principio, che il fallimento del mercato legato alle esternalità negative venga corretto. Pertanto, gli aiuti di Stato non sono uno strumento appropriato e non possono essere concessi nella misura in cui il beneficiario degli aiuti rischia di essere ritenuto responsabile dell’inquinamento a norma della legislazione europea o nazionale in vigore³⁶.

5.1.3.2. Adeguatezza rispetto ad altri strumenti di aiuto

- (51) Gli aiuti di Stato per l’ambiente e l’energia possono essere concessi in varie forme. Ciononostante, lo Stato membro è tenuto a garantire che la forma in cui viene concesso l’aiuto sia la meno atta a generare distorsioni degli scambi e della concorrenza. A tale proposito, lo Stato membro è tenuto a dimostrare il motivo per cui ritiene che altre forme di aiuto potenzialmente meno distorsive, come anticipi rimborsabili o sovvenzioni dirette, crediti fiscali, sgravi fiscali o forme di aiuto basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono d’interessi, garanzie statali o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli), non siano appropriate.
- (52) La scelta dello strumento di aiuto dovrebbe essere adeguata al fallimento del mercato che la misura di aiuto mira ad affrontare. In particolare se le entrate effettive sono incerte, ad esempio nel caso delle misure di risparmio energetico, un anticipo rimborsabile può costituire lo strumento appropriato.
- (53) Per gli aiuti al funzionamento lo Stato membro deve dimostrare che l’aiuto è appropriato per conseguire l’obiettivo del regime in relazione ai problemi che l’aiuto è teso a risolvere. Per dimostrare che l’aiuto è appropriato, lo Stato membro può calcolare ex ante l’importo dell’aiuto sotto forma di una somma forfettaria a copertura dei costi aggiuntivi previsti durante un dato periodo, allo scopo di incentivare le imprese a contenere i costi e a sviluppare le loro attività in modo più efficace nel tempo³⁷.
- (54) Per dimostrare l’adeguatezza dei regimi di aiuto, lo Stato membro può anche basarsi su risultati di precedenti valutazioni, come descritto nella sezione 7.

5.1.4 Effetto di incentivazione

5.1.4.1. Condizioni generali

- (55) Gli aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia sono considerati compatibili con il mercato interno solo se comportano un effetto di incentivazione. Un effetto di incentivazione si verifica quando l’aiuto stimola il beneficiario a cambiare

³⁶ In particolare, la Commissione riterrà che gli aiuti per i siti contaminati possano essere concessi soltanto nel caso in cui l’inquinatore - ossia il responsabile in base al diritto applicabile in ciascuno Stato membro, fatta salva la direttiva sulla responsabilità ambientale (direttiva 2004/35/CE) e altre norme UE pertinenti in tale settore - non sia stato individuato o non possa essere considerato giuridicamente responsabile del finanziamento del risanamento sulla base del principio “chi inquina paga”.

³⁷ Tuttavia, nel caso in cui l’andamento dei costi e dei ricavi futuri presenti un elevato grado di incertezza e vi sia una forte asimmetria dell’informazione, le autorità pubbliche possono anche adottare modelli di compensazione che non siano completamente ex ante, ma piuttosto una combinazione di ex ante e ex post (ad esempio utilizzando i recuperi per consentire una ripartizione equilibrata dei ricavi imprevisti).

comportamento, inducendolo a garantire un livello maggiore di tutela dell'ambiente o a migliorare il funzionamento di un mercato europeo dell'energia ben funzionante, sicuro, accessibile e sostenibile, che non sarebbe tale senza l'aiuto. Gli aiuti non devono essere intesi a sovvenzionare i costi di un'attività che l'impresa sosterebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d'impresa di un'attività economica.

- (56) La Commissione ritiene che gli aiuti concessi per l'adeguamento a future norme dell'Unione in linea di principio abbiano un effetto di incentivazione. Tuttavia, non si ha effetto di incentivazione quando gli investimenti servono alle imprese per adeguarsi a norme dell'Unione già adottate, ma non ancora in vigore.
- (57) In deroga al punto (56), gli aiuti concessi per l'adeguamento a norme dell'Unione già adottate ma non ancora in vigore saranno considerati come aiuti con effetto di incentivazione se l'investimento è concluso almeno un anno prima dell'entrata in vigore delle norme dell'Unione.
- (58) In deroga al punto (56), può sussistere un effetto di incentivazione se l'aiuto è concesso con le seguenti finalità:
- (a) l'acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e nelle vie navigabili interne che rispettano le norme dell'Unione adottate, a condizione che i veicoli siano stati acquistati prima della data di entrata in vigore di queste norme e che esse, una volta diventate obbligatorie, non si applichino ai veicoli già acquistati;
 - (b) interventi di adattamento di veicoli già circolanti per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e nelle vie navigabili interne, a condizione che le norme dell'Unione non fossero già in vigore alla data di entrata in funzione dei veicoli e che esse, una volta divenute obbligatorie, non siano applicabili ai veicoli in questione.
- (59) Per non dissuadere gli Stati membri dal fissare norme nazionali vincolanti più rigorose delle corrispondenti norme dell'Unione, la Commissione ritiene che, in principio, gli aiuti a favore degli investimenti che consentono al beneficiario di andare oltre le norme applicabili dell'Unione diano un contributo positivo agli obiettivi per l'ambiente e l'energia. Tale contributo positivo sussiste indipendentemente dall'esistenza norme nazionali obbligatorie più rigorose di quelle dell'Unione. Ciò riguarda anche, ad esempio, le misure volte a migliorare la qualità delle acque e dell'aria che vanno oltre quanto prescritto dalle norme obbligatorie dell'Unione.
- (60) La Commissione ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, le attività legate al progetto hanno già avuto inizio. In tal caso, se il beneficiario dà inizio all'attuazione del progetto prima di presentare domanda di aiuto, gli aiuti concessi per tale progetto non verranno considerati compatibili con il mercato interno.
- (61) Gli Stati membri devono utilizzare un modulo di domanda di aiuto che contenga almeno il nome e le dimensioni del richiedente, una descrizione del progetto, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili. Nel modulo di domanda i beneficiari devono descrivere la situazione che si sarebbe delineata in assenza di

aiuti. Tale progetto alternativo è denominato scenario controfattuale, che può configurarsi anche in una situazione in cui non sono effettuati investimenti supplementari (ad es. l'applicazione di un filtro a un impianto nonostante l'assenza di norme dell'Unione che obblighino il beneficiario a procedere in tal senso). Inoltre, le grandi imprese devono fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. Le PMI non sono soggette a questo ulteriore obbligo.

- (62) Dopo aver ricevuto la domanda, l'autorità che concede l'aiuto verifica la credibilità dello scenario controfattuale e conferma che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto. Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa all'investimento da parte del beneficiario. Le condizioni di cui ai punti (61) e (62) non sono tuttavia necessarie nei casi in cui l'aiuto è concesso sulla base di una procedura di gara.

5.1.4.2. Condizioni supplementari per gli aiuti soggetti a notifica individuale

- (63) Nel caso degli aiuti soggetti a notifica individuale, gli Stati membri devono dimostrare a pieno titolo alla Commissione che l'aiuto ha un effetto di incentivazione. Essi devono fornire prove inconfutabili del fatto che l'aiuto ha un impatto effettivo sulla decisione di investimento tale da convincere il beneficiario a cambiare comportamento, inducendolo a garantire un livello maggiore di tutela dell'ambiente o a migliorare il funzionamento del mercato europeo dell'energia. Per consentire alla Commissione di svolgere una valutazione completa, lo Stato membro deve fornire non soltanto le informazioni sul progetto per il quale viene concesso l'aiuto, ma anche una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale, quello cioè in cui lo Stato membro non concederebbe alcun aiuto al beneficiario. Tale dimostrazione non è tuttavia necessaria nei casi in cui l'aiuto è concesso sulla base di una procedura di gara.
- (64) I vantaggi di nuovi investimenti o metodi di produzione non si limitano, solitamente, agli effetti ambientali diretti o agli effetti sul mercato dell'energia. Tali vantaggi possono, in particolare, essere legati alla produzione³⁸, mentre i rischi possono riferirsi in particolare all'incertezza sull'effettiva produttività di un investimento rispetto alle previsioni.
- (65) L'effetto di incentivazione in via di principio è individuato mediante un'analisi controfattuale che mette a confronto i livelli delle attività previste in presenza e in assenza di aiuti. In sostanza, ciò equivale a una verifica della redditività del progetto in assenza dell'aiuto per appurare se di fatto è inferiore al risultato che l'impresa avrebbe registrato attuando il progetto alternativo.
- (66) In tale contesto è possibile valutare il livello di redditività con metodi che costituiscono prassi usuali nello specifico settore industriale considerato, quali ad

³⁸ I vantaggi per la produzione che incidono negativamente sull'effetto di incentivazione si traducono in un aumento della capacità, della produttività, dell'efficienza o della qualità. Altri vantaggi possono essere connessi all'immagine del prodotto o all'etichettatura di metodi di produzione che potrebbero avere ripercussioni negative in particolare su mercati contraddistinti da una pressione competitiva a favore di un livello elevato di tutela dell'ambiente.

esempio i metodi per calcolare il valore attuale netto (VAN) del progetto³⁹, il tasso di rendimento interno (TRI)⁴⁰ o il rendimento medio del capitale investito (*return on capital employed* – ROCE). La redditività del progetto deve essere confrontata con i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa in altri progetti di investimento simili oppure, se questi dati non sono disponibili, con il costo del capitale dell'impresa nel suo complesso o con i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore industriale interessato.

- (67) Quando non è nota una specifica analisi controfattuale, l'effetto di incentivo può essere ipotizzato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN) degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano industriale ex ante.
- (68) Gli Stati membri sono invitati in particolare a basarsi su prove recenti, rilevanti e affidabili, ad esempio documenti ufficiali dei consigli di amministrazione, relazioni della commissione di credito, valutazioni dei rischi, relazioni finanziarie, piani aziendali interni, pareri di esperti e altri studi relativi al progetto di investimento in esame. Per accertare l'effetto di incentivazione possono essere utili anche la documentazione contenente informazioni sulle previsioni della domanda e dei costi nonché sulle previsioni finanziarie, i documenti sottoposti a un comitato di investimento che analizzano le diverse varianti di realizzazione dell'investimento o i documenti forniti agli istituti finanziari.
- (69) Al fine di garantire che l'effetto di incentivazione sia accertato in modo obiettivo, la Commissione può, nella sua valutazione dell'effetto di incentivazione, confrontare dati specifici dell'impresa con i dati riguardanti il comparto industriale in cui opera l'impresa (analisi comparativa). In particolare, gli Stati membri dovrebbero, ove possibile, fornire dati specifici al settore industriale che dimostrino che lo scenario controfattuale dell'impresa, il livello di redditività richiesto e le previsioni relative ai flussi di cassa sono ragionevoli.
- (70) La Commissione può riscontrare un effetto di incentivazione nei casi in cui un'impresa può ottenere un incentivo per l'esecuzione di un progetto beneficiando di aiuti, anche se il progetto sovvenzionato non raggiunge il livello di redditività generalmente richiesto. Ciò potrebbe essere giustificato, ad esempio, alla luce di benefici di portata più ampia che non si riflettono nella redditività a livello di progetto. In tali circostanze la documentazione fornita per provare l'esistenza di un effetto di incentivazione riveste un ruolo particolarmente importante.
- (71) Se l'impresa si adegua a norme nazionali che realizzano un livello di tutela dell'ambiente superiore a quello assicurato dalle norme dell'Unione o le adotta in assenza di norme dell'Unione, la Commissione verifica se il beneficiario degli

³⁹ Il valore attuale netto di un progetto è la differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi nel corso della durata dell'investimento, attualizzati al loro valore corrente (di norma utilizzando il costo del capitale), ossia i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi. Qualora tale parametro non fosse disponibile, possono essere usati a questo scopo il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme o i tassi di rendimento abitualmente registrati nell'industria in questione.

⁴⁰ Il tasso di rendimento interno non si basa sugli utili contabili di un determinato anno, ma tiene conto dei flussi di cassa futuri che l'investitore si aspetta di ricevere nel corso dell'intera durata dell'investimento. È definito come il tasso di attualizzazione per il quale il valore attuale netto dell'insieme dei flussi di cassa è pari a zero.

aiuti avrebbe subito un danno notevole in termini di maggiori costi e non sarebbe stato in grado di sostenere i costi connessi all'immediata attuazione delle norme nazionali.

- (72) Per contro, per gli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre i livelli minimi richiesti dalle norme dell'Unione, la Commissione può non riscontrare nessun effetto di incentivazione, in particolare se tali investimenti corrispondono alle norme tecniche minime disponibili sul mercato.
- (73) Se non modifica il comportamento del beneficiario stimolando la realizzazione di attività supplementari, l'aiuto non produce un effetto di incentivazione in termini di promozione di un comportamento favorevole all'ambiente nell'UE o di un migliore funzionamento del mercato europeo dell'energia. Pertanto, l'aiuto non verrà accordato nei casi in cui risulti che le stesse attività sarebbero realizzate anche in assenza dell'aiuto.

5.1.5. Proporzionalità degli aiuti

5.1.5.1. Condizioni generali

- (74) Gli aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia devono sempre essere proporzionati. Gli aiuti sono considerati proporzionati se l'importo dell'aiuto per beneficiario è limitato al minimo necessario per ottenere il livello di tutela dell'ambiente o l'obiettivo in materia di energia perseguiti.
- (75) In via di principio gli aiuti sono considerati limitati al minimo necessario se l'aiuto corrisponde ai costi supplementari (netti) necessari per raggiungere l'obiettivo, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. I costi supplementari netti esprimono la differenza tra i vantaggi economici e i costi (compresi l'investimento e il funzionamento) del progetto sovvenzionato e quelli del progetto di investimento alternativo che l'impresa realizzerebbe in assenza di aiuti (lo scenario controfattuale).
- (76) Può tuttavia risultare difficile tenere pienamente conto di tutti i benefici economici che un'impresa trarrà da un investimento supplementare⁴¹. Pertanto, per le misure che non sono sottoposte a una valutazione individuale è possibile applicare un metodo semplificato incentrato sul calcolo dei costi dell'investimento supplementare (vale a dire senza tenere in considerazione dei vantaggi operativi e dei costi operativi). Le misure che non sono sottoposte a una valutazione individuale saranno considerate proporzionate se l'importo dell'aiuto non supera una data percentuale dei costi ammissibili definiti in appresso. Tali intensità massime di aiuto fungono anche da massimale per l'aiuto concesso per misure soggette a notifica.

Costi ammissibili

- (77) I costi ammissibili corrispondono ai costi dell'investimento supplementare in attivi materiali e immateriali. Tali costi sono calcolati come il costo dell'investimento direttamente connesso all'obiettivo comune prefissato e sono stabiliti con riferimento alla situazione controfattuale, ove possibile. Non sono

⁴¹ Ad esempio, alcuni tipi di benefici come l'"immagine ecologica", che possono essere sostenuti da investimenti ambientali, non sono sempre facili da quantificare.

ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento dell'obiettivo per l'ambiente o l'energia.

- (78) I costi ammissibili sono determinati come segue:
- (a) se il costo per il raggiungimento dell'obiettivo di interesse comune è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento (ad esempio se l'elemento "verde" costituisce una "componente aggiuntiva" facilmente riconoscibile), il costo ammissibile corrisponde al costo dell'investimento distinto.
 - (b) In tutti gli altri casi, i costi ammissibili corrispondono ai costi dell'investimento supplementare determinati confrontando l'investimento sovvenzionato con la situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato. Lo scenario controfattuale equivale al costo di un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico⁴² che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti⁴³ e che non raggiunge l'obiettivo di interesse comune o che lo raggiunge solamente in misura minore.
- (79) In base agli scenari controfattuali o di calcolo dei costi ammissibili riportati a titolo esemplificativo nell'allegato 2 si possono dedurre le situazioni controfattuali da utilizzare in casi analoghi.
- (80) Per alcune misure, in particolare quelle a sostegno di progetti integrati (ad esempio misure integrate a favore dell'efficienza energetica), può essere difficile stabilire lo scenario controfattuale. Per tali progetti la Commissione è disposta a prendere in considerazione un indicatore approssimativo per la determinazione dei costi supplementari (ad esempio con un approccio basato sul deficit di finanziamento). Nel caso di un progetto di investimento che riguarda solo la costruzione di nuove infrastrutture nel quadro di un progetto di teleriscaldamento o teleraffreddamento può fungere da indicatore un approccio basato sul deficit di finanziamento.

Intensità massime dell'aiuto

- (81) Per garantire la prevedibilità e la parità di trattamento, la Commissione applica le intensità massime di aiuto di cui all'allegato 2. Queste riflettono, da un lato, la necessità di un intervento statale (in funzione della rilevanza del fallimento di mercato) e, dall'altro, il livello previsto di distorsione della concorrenza e degli scambi.
- (82) Per alcuni tipi di aiuto o se l'investimento ha luogo in una regione assistita si possono concedere intensità di aiuto più elevate, che però non possono in nessun caso superare il 100% dei costi ammissibili.
- (a) L'intensità di aiuto può essere aumentata di [15] punti percentuali per investimenti per l'ambiente e l'energia effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti per l'ambiente e l'energia

⁴² Per investimento paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all'investimento supplementare per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato).

⁴³ Dal punto di vista commerciale, tale investimento di riferimento deve essere un'alternativa credibile all'investimento in esame.

effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. La Commissione ritiene che tali aumenti siano giustificati in considerazione dei diversi svantaggi di tali regioni che rischiano anche di frenare gli investimenti ambientali o energetici.

- (b) Le intensità di aiuto possono essere maggiorate del 10% per le imprese di medie dimensioni e del 20% per le piccole imprese. Nel conseguire gli obiettivi ambientali o energetici le piccole e medie imprese possono essere esposte, da un lato, a costi relativamente più elevati rispetto alla portata delle loro attività e, dall'altro, a imperfezioni del mercato dei capitali che possono limitare la loro capacità di assorbimento dei relativi costi. Pertanto per queste imprese possono essere giustificate intensità di aiuto più elevate, poiché nei casi in cui il beneficiario è una piccola e media impresa il rischio di gravi distorsioni della concorrenza e degli scambi è limitato.
- (c) A determinate condizioni possono essere giustificate intensità di aiuto più elevate nel caso di ecoinnovazioni che mirano a risolvere il doppio fallimento del mercato rappresentato dalla combinazione tra i rischi elevati associati all'innovazione e la dimensione ambientale del progetto. Ciò si applica, in particolare, alle misure per l'uso efficiente delle risorse. Le intensità di aiuto possono essere maggiorate di 10 punti percentuali se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i gli attivi o i progetti ecoinnovativi devono rappresentare una novità o un sensibile miglioramento rispetto alla situazione del settore industriale pertinente a livello di UE⁴⁴;
 - ii il beneficio ambientale previsto deve essere significativamente maggiore del miglioramento derivato dall'evoluzione generale del livello tecnologico che caratterizza le attività analoghe⁴⁵;
 - iii il carattere innovativo degli attivi o dei progetti in questione comporta un certo livello di rischio tecnologico, commerciale o finanziario superiore al rischio generalmente associato ad analoghi attivi o progetti non innovativi⁴⁶.

⁴⁴ Gli Stati membri potrebbero per esempio dimostrare il carattere innovativo fornendo una descrizione dettagliata dell'innovazione e delle condizioni di mercato per la sua introduzione o diffusione, mettendola a confronto con gli altri processi o le altre tecniche organizzative generalmente utilizzate da altre imprese del medesimo settore industriale nello stesso periodo.

⁴⁵ Qualora sia possibile impiegare parametri quantitativi per mettere a confronto le innovazioni ecologiche con attività standard non innovative, per "significativamente maggiore" si intenderà che il miglioramento marginale atteso da tali innovazioni, in termini di riduzione dei rischi e dell'inquinamento ambientale o di aumento dell'efficienza energetica nell'utilizzo delle risorse, dovrà essere almeno doppio rispetto al miglioramento consentito dai progressi generali delle attività analoghe non innovative.

Qualora l'approccio proposto non risulti appropriato o il confronto quantitativo non sia possibile, il fascicolo relativo alla domanda di aiuto di Stato dovrebbe contenere la descrizione dettagliata del metodo utilizzato per verificare tale condizione; tale metodo deve dare risultati analoghi a quello proposto.

⁴⁶ Lo Stato membro può dimostrare l'esistenza di tale rischio per esempio in termini di costi rispetto al fatturato dell'impresa, tempo richiesto per la messa a punto, benefici previsti derivanti dall'ecoinnovazione rispetto ai costi o probabilità di fallimento.

- (83) La Commissione riterrà pertanto compatibile l'aiuto se i costi ammissibili saranno calcolati correttamente e se saranno rispettate le intensità massime di aiuto di cui all'allegato 2.
- (84) L'importo degli aiuti può raggiungere il 100% del costo dell'investimento ammissibile nel caso in cui gli aiuti siano concessi al beneficiario tramite una procedura di gara autenticamente competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori⁴⁷. Detta procedura di gara, non discriminatoria, deve essere aperta alla partecipazione di un numero sufficiente di imprese. Inoltre, il bilancio a fronte della procedura di gara deve costituire un vincolo imprescindibile, nel senso che gli aiuti non potranno essere concessi a tutti i partecipanti. Infine, gli aiuti devono essere concessi sulla base di un'offerta iniziale presentata dal concorrente, senza ulteriori trattative.
- (85) I regimi di autorizzazioni scambiabili che possono comportare aiuti di Stato possono costituire una forma specifica di aiuto, ad esempio quando gli Stati membri concedono autorizzazioni e quote con un valore inferiore a quello di mercato. Se il numero complessivo di autorizzazioni concesse da uno Stato membro è inferiore ai bisogni totali previsti delle imprese, l'effetto complessivo sul livello di tutela ambientale sarà positivo. A livello della singola impresa, se le quote concesse non coprono l'intero fabbisogno previsto dell'impresa, questa deve ridurre il livello di inquinamento prodotto, contribuendo in questo modo a migliorare il livello di tutela ambientale, oppure acquistare sul mercato nuove quote, pagando quindi un indennizzo per l'inquinamento prodotto. Per contenere la distorsione della concorrenza, non può essere giustificata l'assegnazione di quote in eccesso ed è necessario impedire che vi siano barriere ingiustificate all'ingresso sul mercato.

5.1.5.2. Cumulo di aiuti

- (86) Gli aiuti possono essere accordati anche nell'ambito di più regimi di aiuto o cumulati con aiuti ad hoc, a condizione che l'importo totale degli aiuti di Stato a favore di un'attività o di un progetto non superi i limiti dei massimali di aiuto stabiliti nella presente disciplina. I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalla Commissione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro⁴⁸ non costituiscono aiuti di Stato. Qualora tali finanziamenti dell'Unione siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare ai fini della verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso o i tassi di finanziamento massimo o massimi di cui alla normativa applicabile del diritto dell'Unione.
- (87) Gli aiuti non sono cumulabili con gli aiuti de minimis a fronte degli stessi costi ammissibili qualora detto cumulo risulti in intensità di aiuto superiori a quelle stabilite dalla presente disciplina.

⁴⁷ In queste circostanze, è infatti possibile ritenere che le rispettive offerte rispecchino tutti i possibili benefici derivabili dall'investimento supplementare.

⁴⁸ Ad esempio il sostegno concesso in base alla decisione 2010/670/UE della Commissione (finanziamento NER300), al regolamento (UE) n. 1233/2010 che modifica il regolamento (CE) n. 663/2009 (finanziamento EEPR), a Orizzonte 2020 o a COSME (*Competitiveness of Small and Medium Sized Enterprises - COSME*).

5.1.5.3. Condizioni supplementari per gli aiuti all'investimento e al funzionamento soggetti a notifica individuale

- (88) Per aiuti individuali, l'osservanza delle intensità massime d'aiuto definite nella presente sezione e nell'allegato 2 non è sufficiente a garantire la proporzionalità. Tali intensità massime di aiuto fungono da massimale per gli aiuti individuali⁴⁹.
- (89) Di regola, gli aiuti soggetti a notifica individuale sono considerati limitati al minimo se l'importo dell'aiuto corrisponde ai costi supplementari netti dell'investimento sovvenzionato, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. Tutti i costi e i benefici pertinenti devono essere presi in considerazione nel corso della durata del progetto.
- (90) Se nessun'alternativa specifica può fungere da scenario controfattuale, la Commissione verificherà se l'importo dell'aiuto supera il minimo necessario affinché il progetto sovvenzionato sia sufficientemente redditizio, ad esempio aumentando il suo tasso di rendimento interno (TRI) oltre i normali tassi di rendimento che l'impresa interessata applica ad altri progetti di investimento analoghi. Qualora tale parametro non fosse disponibile, possono essere usati a questo scopo il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme o i tassi di rendimento abitualmente registrati nell'industria in questione.
- (91) Lo Stato membro deve provare che l'importo degli aiuti è limitato al minimo. Anche i calcoli utilizzati per l'analisi dell'effetto di incentivazione possono essere impiegati per valutare se l'aiuto è proporzionato. Lo Stato membro deve dimostrare la proporzionalità dell'aiuto sulla base di una documentazione quale quella menzionata al punto (68).
- (92) Per gli aiuti al funzionamento concessi mediante una procedura di gara, la proporzionalità dell'aiuto individuale si ritiene soddisfatta se sono soddisfatte le condizioni generali.

5.1.6. Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

- (93) Perché l'aiuto sia considerato compatibile, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere limitati e controbilanciati da effetti positivi in termini di contributo al conseguimento dell'obiettivo di interesse comune.
- (94) La Commissione individua due principali potenziali distorsioni provocate dagli aiuti, ossia le distorsioni del mercato dei prodotti e gli effetti sull'ubicazione. Entrambe danno luogo a inefficienze allocative (che compromettono il rendimento economico del mercato interno) e a problemi di distribuzione (che condizionano la distribuzione delle attività economiche tra le regioni).
- (95) Gli aiuti per fini ambientali tendono, per loro natura, a favorire prodotti e tecnologie ecocompatibili a discapito di alternative più inquinanti. Questo effetto dell'aiuto, in linea di principio, non è considerato alla stregua di una distorsione

⁴⁹ Quando viene concesso un aiuto ad hoc, il massimale si determina confrontando i dati abitualmente registrati nell'industria ed equivale a un massimale per aiuti soggetti a notifica individuale concesso sulla base di un regime.

indebita della concorrenza, poiché è intrinsecamente connesso all'obiettivo stesso degli aiuti (l'inverdimento dell'economia). Al fine di valutare le possibili ripercussioni negative dell'aiuto sull'ambiente, quando la Commissione analizzerà i risvolti negativi della misura sulla posizione di mercato, e quindi sui profitti, delle imprese non sovvenzionate terrà presente anche il suo effetto globale sull'ambiente. A tal fine la Commissione esaminerà in particolare gli effetti distorsivi nei confronti dei concorrenti che operano, anch'essi, nel rispetto dell'ambiente, anche in assenza di aiuto. Analogamente, quanto minore è l'effetto ambientale previsto dalla misura, tanto maggiore è l'importanza che riveste la verifica dei suoi effetti sulle quote di mercato e sui profitti della concorrenza.

- (96) Un effetto potenzialmente nocivo degli aiuti di Stato sugli obiettivi per l'ambiente e l'energia è il fatto che impediscono ai meccanismi di mercato di funzionare efficacemente ovvero di premiare i produttori più efficienti e innovativi spingendo quelli meno efficienti a migliorare, ristrutturarsi o a uscire dal mercato. Ciò potrebbe condurre a una situazione in cui, grazie all'aiuto concesso ad alcune imprese, altre imprese concorrenti più efficienti e innovative (ad esempio, i concorrenti che dispongono di tecnologie diverse, forse anche più ecologiche), che sarebbero altrimenti in grado di accedere al mercato e di crescere, non sono in condizione di farlo. Nel lungo periodo, gli ostacoli al processo di ingresso e uscita di concorrenti possono soffocare l'innovazione e rallentare i miglioramenti in termini di produttività a livello dell'interno settore.
- (97) Gli aiuti potrebbero inoltre avere effetti distorsivi in termini di aumento o mantenimento di un potere di mercato considerevole da parte del beneficiario. Anche nel caso in cui non rafforzino direttamente questo potere di mercato, gli aiuti possono influire indirettamente scoraggiando l'espansione dei concorrenti esistenti o inducendoli a uscire dal mercato, oppure ostacolando l'accesso di nuovi concorrenti.
- (98) Oltre a provocare distorsioni sul mercato dei prodotti, gli aiuti incidono sugli scambi e sulla scelta dell'ubicazione. Tali distorsioni possono insorgere tra gli Stati membri, sia quando le imprese operano in condizioni di concorrenza transfrontaliera o prendono in considerazione diverse ubicazioni per i loro investimenti. Anche se non inducono direttamente distorsioni sul mercato dei prodotti, gli aiuti miranti a preservare un'attività economica in una regione del mercato interno o a sottrarla ad altre regioni nel mercato interno hanno comunque come effetto quello di trasferire attività o investimenti da una regione ad un'altra senza esercitare un impatto ambientale netto.

Effetti negativi manifesti

- (99) In linea di principio, occorre analizzare l'aiuto e il contesto in cui è applicato al fine di determinare in quale misura esso può essere ritenuto distorsivo. In determinate situazioni, tuttavia, gli effetti negativi sono manifestamente superiori agli eventuali effetti positivi, il che significa che l'aiuto non può essere considerato compatibile con il mercato interno.

- (100) La Commissione stabilisce le intensità massime di aiuto, le quali costituiscono un requisito minimo di compatibilità, il cui scopo è prevenire il ricorso agli aiuti di Stato nei progetti in cui il rapporto tra importo dell'aiuto e costi ammissibili è ritenuto molto elevato e in grado di produrre effetti potenzialmente distorsivi.
- (101) Analogamente, gli aiuti per il conseguimento di obiettivi ambientali ed energetici che determinano solamente una dislocazione dell'attività economica senza migliorare il livello di tutela ambientale esistente negli Stati membri dell'UE non saranno considerati compatibili.

5.1.6.1. Condizioni generali

- (102) Nel valutare gli effetti negativi della misura di aiuto, la Commissione analizza la distorsione del possibile impatto dell'aiuto per l'ambiente e l'energia sulla concorrenza tra imprese sui mercati del prodotto e sull'ubicazione dell'attività economica. Se le misure di aiuto di Stato sono ben mirate al fallimento del mercato cui si riferiscono, il rischio che gli aiuti determinino una distorsione indebita della concorrenza è più limitato.
- (103) Se gli aiuti sono proporzionati e limitati ai costi dell'investimento supplementare, in linea di principio l'impatto negativo dell'aiuto è attenuato. Tuttavia anche quando risultano necessari e proporzionati, gli aiuti possono produrre nel beneficiario un cambiamento di comportamento tale da indurre distorsioni della concorrenza. Un'impresa interessata a realizzare un profitto ha interesse, in linea di principio, ad aumentare il livello di tutela ambientale al di là dei requisiti di legge solo se ritiene di poterne ricavare, seppur marginalmente, un qualche tipo di vantaggio.
- (104) Al fine di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza e degli scambi, la Commissione porrà particolare attenzione al processo di selezione: nei limiti del possibile, il processo di selezione deve svolgersi in modo non discriminatorio, trasparente e aperto e non deve condurre all'esclusione indebita di imprese che potrebbero concorrere con progetti che si prefiggono i medesimi obiettivi ambientali o energetici. Il processo di selezione deve permettere di individuare beneficiari in grado di perseguire gli obiettivi ambientali o energetici con aiuti dall'importo minimo o nel modo più conveniente sotto il profilo costi-benefici.
- (105) La Commissione valuterà in particolare gli effetti distorsivi dell'aiuto tenendo conto dei seguenti elementi:
- (a) *riduzione o compensazione dei costi unitari di produzione*: se le nuove attrezzature⁵⁰ consentiranno di ridurre i costi unitari di produzione rispetto alla situazione in assenza di aiuti o se gli aiuti compensano una parte dei costi operativi, è probabile che le vendite dei beneficiari aumentino. La potenziale distorsione della concorrenza è tanto maggiore quanto più è elastico il prezzo del prodotto;
 - (b) *processi produttivi più rispettosi dell'ambiente*: se i beneficiari mettono a punto un processo produttivo più ecologico e se, tramite l'immagine del

⁵⁰ Il calcolo dei costi dell'investimento supplementare può non coprire la totalità dei vantaggi, in quanto i vantaggi operativi non sono dedotti lungo l'arco di vita dell'investimento. Potrebbe inoltre risultare difficile tenere conto di alcuni tipi di vantaggi, ad esempio quelli consistenti in aumenti di produttività o di produzione a fronte di una capacità invariata.

prodotto e l'etichettatura, è possibile differenziare il prodotto presso i consumatori sotto il profilo della tutela ambientale, è probabile che i beneficiari possano aumentare le vendite. La potenziale distorsione della concorrenza è tanto maggiore quanto più forte è la preferenza del consumatore per caratteristiche di prodotto ambientali;

- (c) *nuovi prodotti*: se i beneficiari ottengono un prodotto nuovo o di maggiore qualità è probabile che le vendite aumentino e che traggano eventuali vantaggi dalla posizione di "precorsitore". La distorsione della concorrenza è tanto maggiore quanto più forte è la preferenza del consumatore per caratteristiche di prodotto ambientali.

5.1.6.2. Condizioni supplementari per gli aiuti soggetti a notifica individuale

- (106) Lo Stato membro deve garantire che gli effetti distorsivi di cui sopra siano limitati. Oltre agli elementi indicati nella sezione 5.1.6.1, la Commissione terrà in considerazione e valuterà ai fini degli aiuti individuali se l'aiuto:
- (a) sostiene un'attività produttiva inefficiente, pregiudicando così la crescita della produttività nel settore;
 - (b) produce una distorsione degli incentivi dinamici;
 - (c) crea o rafforza potere di mercato o comportamenti discriminatori;
 - (d) modifica artificialmente gli scambi e i luoghi di produzione.
- (107) Al fine di valutare l'impatto cumulativo dell'aiuto, la Commissione può prendere in considerazione la prevista introduzione di regimi di sostegno in materia di energia e ambiente diversi da quello notificato che recano un beneficio diretto o indiretto al beneficiario.
- (108) La Commissione valuta inoltre se gli aiuti possono far sì che alcuni territori beneficino di condizioni più favorevoli, segnatamente in virtù di un relativo abbattimento dei costi di produzione indotto dagli aiuti, oppure grazie a standard di produzione più elevati raggiunti per merito degli aiuti. Ciò può portare al trasferimento o meno di imprese o allo spostamento dei flussi di scambio verso i territori sovvenzionati. Nella sua analisi degli aiuti individuali soggetti a notifica, la Commissione tiene quindi conto di qualsiasi elemento che comprovi che il beneficiario dell'aiuto ha preso in considerazione ubicazioni alternative.

5.1.7. Trasparenza

- (109) Gli Stati membri pubblicano in un unico sito web, oppure in un unico sito web che riunisca informazioni di diversi siti web (ad esempio, portali regionali), almeno le seguenti informazioni sulle misure di aiuto di Stato: il testo integrale del regime di aiuti notificato e le relative disposizioni di applicazione, l'autorità che concede l'aiuto, i nomi dei singoli beneficiari, la forma (lo strumento di aiuto) e l'importo dell'aiuto concesso a ciascuno di essi, il tipo di beneficiario (PMI/grande impresa), la regione (a livello NUTS II) in cui ha sede il beneficiario e il settore economico principale in cui questo opera a livello di gruppo NACE. Questi requisiti si applicano anche, *mutatis mutandis*, agli aiuti ad hoc. Tali informazioni devono essere pubblicate dopo che è stata adottata la decisione di

concessione dell'aiuto, devono essere conservate per almeno 10 anni ed essere messe a disposizione del pubblico senza restrizioni⁵¹.

⁵¹ Queste informazioni devono essere periodicamente aggiornate (per esempio ogni sei mesi) e disponibili in formato aperto.

5.2 Aiuti a favore dell'energia da fonti rinnovabili

- (110) L'UE si è prefissata di conseguire ambiziosi obiettivi di sostenibilità in materia di energia e cambiamenti climatici, in particolare nel quadro della strategia UE 2020. Vari atti legislativi dell'UE sostengono già la realizzazione di questi obiettivi, ad esempio il sistema ETS dell'UE, la direttiva sulle energie rinnovabili ("*Renewable Energy Directive, RED*") e la direttiva sulla qualità dei carburanti. Tuttavia, la loro attuazione potrebbe non tradursi sempre nel risultato di mercato più efficiente e, a determinate condizioni, gli aiuti di Stato possono rappresentare uno strumento adeguato per contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'UE e degli obiettivi nazionali connessi.
- (111) In particolare, mentre il sistema ETS dell'UE e le imposte sull'emissione di CO₂ internalizzano i costi delle emissioni di gas a effetto serra (*greenhouse gas, GHG*), tale internalizzazione può non essere (ancora) completa e pertanto gli aiuti di Stato possono costituire un impulso per il conseguimento degli obiettivi dell'UE connessi, ma distinti, relativi alle energie rinnovabili. Salvo prova contraria, la Commissione presume pertanto la presenza di un fallimento di mercato residuale che può essere contrastato grazie agli aiuti in materia di energie rinnovabili.
- (112) Per consentire agli Stati membri di conseguire i loro obiettivi in linea con gli obiettivi UE 2020, la Commissione parte dal presupposto che, se tutte le altre condizioni sono rispettate, gli aiuti sono adeguati e che l'effetto distorsivo dell'aiuto fornito è limitato.
- (113) Gli aiuti per la produzione di energia idroelettrica possono avere un duplice impatto: da un lato, un impatto positivo in termini di emissioni ridotte di gas a effetto serra e, dall'altro, un probabile impatto negativo sui sistemi idrici e sulla biodiversità. È pertanto necessario che, nel concedere aiuti per l'energia idroelettrica, gli Stati membri rispettino la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque⁵², in particolare l'articolo 4, paragrafo 7, che definisce i criteri per l'ammissibilità di nuove modifiche relative ai corpi idrici.
- (114) Gli aiuti a favore dell'energia da fonti rinnovabili possono essere concessi sotto forma di un aiuto all'investimento o al funzionamento. Per i regimi di aiuto all'investimento e gli aiuti all'investimento soggetti a notifica individuale si applicano le condizioni di cui alla sezione 5.1. Gli aiuti all'investimento a favore di impianti che producono biocarburanti possono essere concessi solo a impianti che non producono biocarburanti a partire da coltivazioni basate sui cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, quali definite nella proposta della Commissione COM(2012)595⁵³.

⁵² GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

⁵³ In seguito all'adozione della direttiva la Commissione applicherà le definizioni nel testo finale;

- (115) Per i regimi di aiuto al funzionamento, le disposizioni generali della sezione 5.1 saranno applicate così come modificate dalle disposizioni specifiche fissate nella presente sottosezione. Per gli aiuti al funzionamento oggetto di notifica individuale si applicano, laddove opportuno, le condizioni di cui alla sezione 5.1, tenendo conto delle modifiche apportate dalla presente sottosezione per i regimi di aiuto al funzionamento.
- (116) La Commissione autorizzerà regimi di aiuto di questo tipo per un periodo massimo di dieci anni. Se mantenuta, è opportuno che tale misura sia nuovamente notificata dopo tale periodo.
- (117) Gli aiuti potranno essere considerati compatibili solo se sono erogati a favore di forme sostenibili di energia rinnovabile come definite nel quadro legislativo dell'UE. Per i biocarburanti la Commissione ritiene che, nel periodo successivo al 2020 debbano beneficiare di aiuti solo i biocarburanti avanzati.
- (118) L'Unione si è posta un obiettivo generale a livello di Unione per la quota delle fonti di energia rinnovabili nel consumo energetico finale e lo ha tradotto in obiettivi nazionali obbligatori. La direttiva sulle energie rinnovabili⁵⁴ prevede meccanismi di cooperazione⁵⁵ volti ad agevolare il sostegno transfrontaliero per il conseguimento di obiettivi fissati a livello nazionale. In linea di principio al fine di limitare gli effetti distorsivi i regimi di aiuto al funzionamento dovrebbero essere aperti ad altri paesi del SEE e alle parti contraenti della Comunità dell'energia. In questo modo è possibile ridurre al minimo i costi per gli Stati membri il cui solo obiettivo è quello di conseguire l'obiettivo nazionale per le energie rinnovabili previsto dalla normativa dell'Unione europea. D'altro canto, determinati Stati membri potrebbero voler subordinare il sostegno transfrontaliero all'esistenza di un meccanismo di cooperazione, poiché altrimenti la produzione in impianti di altri paesi non verrà conteggiata nei loro obiettivi nazionali nell'ambito della direttiva sulle energie rinnovabili. Di conseguenza, la Commissione non richiederà che i regimi siano aperti ad altri paesi del SEE o a paesi della Comunità dell'energia finché gli Stati membri non forniranno una debita spiegazione dei motivi dell'assenza di un meccanismo di cooperazione.
- (119) Gli aiuti a favore dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili dovrebbero, in via di principio, contribuire a integrare nel mercato l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Tuttavia, per alcune tecnologie rinnovabili o per piccoli impianti ciò potrebbe non essere possibile o indicato. In particolare, possono rendersi necessarie misure specifiche di aiuto per fare progredire tecnologie meno sviluppate a favore delle energie rinnovabili che possano contribuire alla decarbonizzazione del settore energetico in un'ottica a lungo termine⁵⁶. Pertanto,

⁵⁴ Direttiva 2009/28/CE.

⁵⁵ I meccanismi di cooperazione fanno sì che l'energia rinnovabile prodotta in uno Stato membro possa essere conteggiata nell'obiettivo di un altro Stato membro.

⁵⁶ Si potrebbero inoltre considerare criteri di prestazione ambientale e tecnica che caratterizzino le prospettive a lungo termine di tecnologie innovative.

la Commissione, nella sua valutazione distinguerà fra gli aiuti per tecnologie diffuse e per le tecnologie meno diffuse, in funzione della loro quota nel consumo di energia. Ai fini della seguente disciplina le tecnologie con una quota di almeno [1-3]% della produzione di energia elettrica a livello dell'UE sono considerate tecnologie diffuse, mentre le tecnologie che detengono una quota inferiore sono considerate meno diffuse. Al fine di tenere conto delle rispettive caratteristiche specifiche sono previste anche condizioni speciali per i piccoli impianti e gli impianti utilizzati per la prima volta su scala commerciale, per la biomassa e per i biocarburanti.

Aiuti concessi attraverso premi o una tariffa per l'immissione di energia in rete

Aiuti per l'impiego di tecnologie diffuse per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

(120) Per le tecnologie diffuse, gli aiuti al funzionamento per i nuovi impianti saranno considerati compatibili se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (a) gli aiuti sono concessi nell'ambito di una procedura di gara autenticamente competitiva⁵⁷ basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori;
- (b) Tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili possono presentare un'offerta per l'aiuto su base non discriminatoria.

Se necessario per garantire una determinata combinazione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, gli Stati membri possono chiedere che sia sovvenzionato un numero minimo di diverse fonti energetiche rinnovabili, senza definire a priori tali tecnologie. Gli Stati membri possono inoltre escludere l'energia elettrica prodotta da specifiche fonti rinnovabili in talune zone geografiche.

Per limitare gli effetti sui mercati delle materie prime, gli Stati membri possono escludere dalla procedura di gara o limitare l'accesso della produzione di energia a partire da biomassa. Gli impianti nuovi che producono energia elettrica a partire da biomassa esclusi ai sensi della presente disposizione non possono beneficiare di altri aiuti al funzionamento;

- (c) l'aiuto è concesso mediante premi per l'immissione di energia in rete o misure equivalenti che implicano la commercializzazione diretta dell'energia elettrica prodotta;
- (d) i beneficiari sono soggetti a responsabilità di bilanciamento standard se esistono mercati di bilanciamento concorrenziali infragiornalieri;

⁵⁷ Affinché la procedura di gara possa essere competitiva è necessario che partecipi un numero sufficiente di imprese. Il budget relativo alla procedura di gara deve costituire un vincolo imprescindibile: non tutti gli offerenti possono ottenere aiuti, e gli aiuti devono essere concessi sulla base di un'offerta iniziale presentata dall'offerente. Inoltre, la procedura concorrenziale può essere articolata in più fasi (con un massimale di prezzo o un prezzo di riserva imposti nelle varie fasi della procedura di gara) al fine di assicurare una procedura di gara competitiva che escluda ogni sovracompensazione.

[sono particolarmente benvenute osservazioni relative all'attuazione di questa condizione]

- (e) gli aiuti sono concessi solo fino al completamento dell'ammortamento degli impianti conformemente alle consuete norme contabili;
- (f) qualsiasi aiuto agli investimenti precedentemente ricevuto deve essere dedotto dall'aiuto al funzionamento.

Aiuti per l'impiego di tecnologie meno diffuse per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

(121) Per le tecnologie meno diffuse, gli aiuti al funzionamento saranno considerati compatibili se sono soddisfatte le condizioni relative alle tecnologie diffuse o se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (a) l'importo dell'aiuto per unità di energia non supera la differenza tra i costi totali normalizzati della produzione di energia dalla particolare tecnologia in questione e il prezzo di mercato del tipo di energia interessato. I costi di produzione sono aggiornati regolarmente, almeno ogni [6 mesi] o ogni [1 GW] di nuova capacità installata;
- (b) l'aiuto è concesso mediante premi per l'immissione di energia in rete o misure equivalenti che implicano la commercializzazione diretta dell'energia elettrica prodotta;
- (c) i beneficiari sono soggetti a responsabilità di bilanciamento standard se esistono mercati di bilanciamento concorrenziali infragiornalieri;
- (d) gli aiuti al funzionamento sono detratti dai costi di produzione;
- (e) gli aiuti sono concessi solo fino al completamento dell'ammortamento degli impianti conformemente alle consuete norme contabili.

(122) Le medesime condizioni si applicano agli aiuti a sostegno di energia da fonti rinnovabili diverse da quella elettrica, ad eccezione di (121)(b) e (121)(c).

Aiuti a favore di progetti utilizzati per la prima volta su scala commerciale e di piccoli impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili

(123) Gli Stati membri possono concedere aiuti agli impianti utilizzati per la prima volta su scala commerciale e a piccoli impianti con una capacità di produzione inferiore a [1] MW, fatta eccezione per l'energia eolica, alla quale si applica una soglia di [5 MW oppure 3 unità di produzione], sulla base di tariffe per l'immissione di energia in rete e nel rispetto delle condizioni di cui ai punti (121)(a), (121)(d) e (121)(e). I piccoli impianti con un punto di connessione alla rete elettrica comune saranno considerati come un unico impianto.

Aiuti a favore di impianti esistenti alimentati a biomassa dopo l'ammortamento degli impianti

- (124) A differenza della maggior parte delle altre fonti energetiche rinnovabili, la biomassa richiede investimenti relativamente contenuti ma comporta costi operativi variabili maggiori. Costi operativi più elevati possono precludere la capacità di esercizio di un impianto alimentato a biomassa⁵⁸ anche dopo l'ammortamento dell'impianto, poiché i costi operativi variabili possono essere più elevati dei ricavi marginali. D'altro canto, un impianto esistente può essere alimentato con combustibili fossili invece della biomassa come mezzo di alimentazione se l'uso del combustibile fossile come mezzo di alimentazione è economicamente vantaggioso rispetto all'uso della biomassa. Al fine di preservare l'uso della biomassa in entrambi i casi, la Commissione può considerare l'aiuto compatibile.
- (125) La Commissione considererà compatibili gli aiuti al funzionamento per gli impianti a biomassa dopo l'ammortamento dell'impianto se uno Stato membro dimostra che i costi operativi variabili sostenuti dal beneficiario dopo l'ammortamento dell'impianto risultano ancora superiori al prezzo di mercato dell'energia in questione e a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
- (a) l'aiuto è concesso unicamente sulla base dell'energia prodotta da fonti rinnovabili;
 - (b) la misura è concepita in modo tale da compensare la differenza tra i costi operativi variabili a carico del beneficiario e il prezzo di mercato;
 - (c) è in atto un meccanismo di controllo volto a verificare se i costi operativi variabili sostenuti continuano ad essere superiori al prezzo di mercato dell'energia. Il meccanismo di controllo deve essere basato su informazioni aggiornate relative al costo di produzione e aver luogo almeno su base annua.
- (126) La Commissione considererà compatibili gli aiuti al funzionamento per gli impianti a biomassa dopo l'ammortamento dell'impianto se uno Stato membro dimostra che l'uso di carburante fossile come mezzo di alimentazione è economicamente più vantaggioso rispetto all'uso della biomassa e a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
- (a) l'aiuto è concesso unicamente sulla base dell'energia prodotta da fonti rinnovabili;
 - (b) la misura è concepita in modo tale da compensare la differenza tra i costi operativi variabili sostenuti dal beneficiario e il prezzo di mercato;
 - (c) vengono fornite prove attendibili del fatto che senza l'aiuto di Stato si passerebbe dall'impiego di biomassa all'impiego di combustibili fossili;
 - (d) è in atto un meccanismo di controllo al fine di verificare che l'uso dei combustibili fossili sia più vantaggioso rispetto all'uso della biomassa. Il

⁵⁸ Ciò vale anche per la produzione di biogas che presenta le stesse caratteristiche.

meccanismo di controllo deve essere basato su informazioni aggiornate relative ai costi e aver luogo almeno su base annua.

Aiuti concessi tramite certificati

- (127) Gli Stati membri possono concedere sostegni a favore delle energie rinnovabili mediante meccanismi di mercato, quali ad esempio i certificati verdi. Questi meccanismi di mercato⁵⁹ consentono all'insieme dei produttori di energia rinnovabile di beneficiare indirettamente di una domanda garantita per l'energia prodotta, ad un prezzo superiore al prezzo di mercato dell'energia convenzionale. Il prezzo dei certificati verdi non è fissato in anticipo, ma dipenderà dalla legge della domanda e dell'offerta del mercato;
- (128) La Commissione considererà questo aiuto compatibile se gli Stati membri sono in grado di fornire prove sufficienti per dimostrare che tale sostegno: i) è indispensabile per garantire la redditività delle energie rinnovabili in questione; ii) a livello aggregato, non determina una sovraccompensazione per il regime che si manifesta nel tempo e tra diverse tecnologie oppure per singole tecnologie meno diffuse, in ragione del fatto che saranno introdotti diversi livelli di sovvenzione a seconda della tecnologia (*technology banding*) e iii) non disincentiva i produttori di energie rinnovabili dall'aumentare la loro competitività.
- (129) In particolare, la Commissione ritiene che per le tecnologie diffuse non possano essere applicati diversi livelli di sostegno mediante certificati verdi e che:
- (a) tutti i produttori che investono nell'uso di fonti di energia rinnovabili possono ottenere aiuti sotto forma di certificati verdi su base non discriminatoria.

Se necessario per garantire una determinata combinazione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, gli Stati membri possono chiedere che sia sovvenzionato un numero minimo di diverse fonti energetiche rinnovabili, senza definire a priori tali tecnologie impiegate per l'uso di tali risorse;
 - (b) per limitare gli effetti sui mercati delle materie prime, gli Stati membri possono escludere dal beneficio dei certificati verdi la produzione di energia a partire da biomassa. Gli impianti nuovi che producono energia elettrica a partire da biomassa esclusi ai sensi della presente disposizione non possono beneficiare di altri aiuti al funzionamento;
 - (c) i beneficiari sono soggetti a responsabilità di bilanciamento standard se esistono mercati di bilanciamento concorrenziali infragiornalieri;
 - (d) qualsiasi aiuto agli investimenti precedentemente ricevuto deve essere dedotto dall'aiuto al funzionamento.

⁵⁹ Tali meccanismi, ad esempio, possono obbligare i fornitori di energia elettrica a produrre una determinata quota della loro fornitura a partire da fonti rinnovabili.

- (130) In particolare, la Commissione ritiene che per le tecnologie meno diffuse possano essere applicati diversi livelli di sostegno mediante certificati verdi e che:
- (a) per ciascun livello differenziato il regime non determina una sovraccompensazione a livello aggregato;
 - (b) i beneficiari sono soggetti a responsabilità di bilanciamento standard se esistono mercati di bilanciamento concorrenziali infragiornalieri;
 - (c) qualsiasi aiuto agli investimenti precedentemente ricevuto deve essere dedotto dall'aiuto al funzionamento.
- (131) Gli Stati membri possono concedere gli aiuti solo agli impianti utilizzati per la prima volta su scala commerciale e a piccoli impianti con una capacità di produzione inferiore a [1] MW, fatta eccezione per l'energia eolica, alla quale si applica una soglia di [5 MW oppure 3 unità di produzione], a condizione che l'importo dell'aiuto non superi la differenza tra i costi della produzione di energia da fonti rinnovabili⁶⁰ e il prezzo di mercato della forma di energia interessata. I piccoli impianti con un punto di connessione alla rete elettrica comune saranno considerati come un unico impianto.

III: Aiuti a sostegno dei biocarburanti e dei bioliquidi⁶¹

- (132) La direttiva sulle energie rinnovabili stabilisce una quota pari al 10% di energia rinnovabile nei trasporti entro il 2020. La Commissione ha inoltre proposto⁶² di aumentare gli effetti benefici per il clima dei biocarburanti usati nell'UE. Al fine di aumentare la quota di energie rinnovabili nel settore dei trasporti può essere necessario ricorrere agli aiuti di Stato per incentivare l'uso di biocarburanti più sostenibili. Gli aiuti saranno concessi solo ai biocarburanti sostenibili.
- (133) La Commissione considererà che l'aiuto non incrementa il livello di tutela ambientale e non può quindi essere considerato compatibile se è concesso ai biocarburanti ottenuti da coltivazioni basate sui cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose che sono soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione⁶³.

Biocarburanti ottenuti da coltivazioni basate sui cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose

- (134) La Commissione considererà compatibili gli aiuti al funzionamento per biocarburanti ottenuti da coltivazioni basate sui cereali e altre colture amidacee,

⁶⁰ I costi di produzione possono includere i costi di ammortamento dell'investimento supplementare per la tutela ambientale e un tasso normale di rendimento che non superi i normali parametri industriali.

⁶¹ I riferimenti ai biocarburanti nella presente disciplina si applicano anche a tutti i bioliquidi.

⁶² COM(2012) 595.

⁶³ Deve essere in vigore un obbligo di fornitura dei biocarburanti sul mercato che preveda anche un regime sanzionatorio.

zuccherine e oleaginose, quali definite nella proposta della Commissione COM(2012)595⁶⁴, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (a) gli aiuti sono concessi nell'ambito di una procedura di gara autenticamente competitiva⁶⁵ basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori;
- (b) la misura è concepita in modo tale da compensare la differenza nella variabile costi operativi sostenuti dal beneficiario e il prezzo di mercato;
- (c) tutti i biocarburanti che soddisfano i criteri di sostenibilità sono ammissibili;
- (d) gli aiuti sono concessi soltanto agli impianti entrati in attività prima del 31° dicembre 2013;
- (e) gli aiuti sono concessi solo fino al completamento dell'ammortamento degli impianti conformemente alle consuete norme contabili;
- (f) qualsiasi aiuto agli investimenti precedentemente ricevuto deve essere dedotto dall'aiuto al funzionamento.

Biocarburanti avanzati

(135) Gli aiuti al funzionamento per la produzione di biocarburanti diversi dai biocarburanti ottenuti da coltivazioni basate sui cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose possono essere giudicati compatibili a patto che siano soddisfatte le condizioni per i biocarburanti ottenuti da coltivazioni basate sui cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose o se risultano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (a) l'aiuto non è superiore alla differenza fra il costo di produzione di energia da fonti rinnovabili⁶⁶ e il prezzo di mercato della forma di energia interessato. I costi di produzione devono essere aggiornati almeno ogni [2] anni per garantire il rispetto di tale condizione;
- (b) la misura è concepita in modo tale da compensare la differenza tra i costi operativi variabili sostenuti dal beneficiario e il prezzo di mercato;
- (c) gli aiuti al funzionamento sono detratti dai costi di produzione;
- (d) gli aiuti sono concessi solo fino al completamento dell'ammortamento degli impianti conformemente alle consuete norme contabili.

⁶⁴ In seguito all'adozione della direttiva la Commissione applicherà le definizioni nel testo finale;

⁶⁵ Affinché la procedura di gara possa essere competitiva è necessario che partecipi un numero sufficiente di imprese. Il budget relativo alla procedura di gara deve costituire un vincolo imprescindibile: non tutti gli offerenti possono ottenere aiuti, e gli aiuti devono essere concessi sulla base di un'offerta iniziale presentata dall'offerente. Inoltre, la procedura concorrenziale può essere articolata in più fasi (con un massimale di prezzo o un prezzo di riserva imposti nelle varie fasi della procedura di gara) al fine di assicurare una procedura di gara competitiva che escluda ogni sovracompensazione.

⁶⁶ I costi di produzione possono includere i costi di ammortamento dell'investimento supplementare per la tutela ambientale e un tasso normale di rendimento che non superi i normali parametri industriali.

*Aiuti alla produzione di biocarburanti tramite riduzioni delle
accise o delle aliquote fiscali*

- (136) Se gli aiuti al funzionamento per la produzione di biocarburanti sono concessi tramite riduzioni delle accise o delle aliquote fiscali, le condizioni di cui ai punti (134) e (135) non sono pertinenti in tali circostanze. La Commissione valuterà pertanto se lo Stato membro è in grado di dimostrare che i costi di produzione⁶⁷ sono superiori al prezzo di mercato della forma di energia interessata. Gli Stati membri devono tenere conto delle quotazioni di borsa pertinenti per dimostrare che il livello dei costi di produzione è ragionevole.
- (137) Al fine di incentivare l'uso di carburanti diversi dai biocarburanti ottenuti da coltivazioni basate sui cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, gli aiuti al funzionamento per questi ultimi biocarburanti sono limitati al [50]% dei costi supplementari, come stabilito al punto (135)(a). Può essere adottato un approccio diverso solo per i biocarburanti diversi dai biocarburanti ottenuti da coltivazioni basate sui cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose.

5.3 Misure di efficienza energetica, compresi cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffreddamento

- (138) L'UE ha fissato l'obiettivo di ridurre del 20% il consumo di energia primaria dell'Unione entro il 2020. In particolare, l'UE ha adottato la direttiva sull'efficienza energetica⁶⁸, che stabilisce un quadro comune per promuovere l'efficienza energetica all'interno dell'Unione mirando, in generale, a raggiungere l'obiettivo prioritario della strategia Europa 2020 e che spiana la strada a ulteriori progressi oltre tale data.

Obiettivo comune

- (139) In deroga alla sezione 5.1.1, al fine di garantire che l'aiuto contribuisca a un livello più elevato di protezione dell'ambiente, gli aiuti al teleriscaldamento, al teleraffreddamento e alla cogenerazione di calore e di energia elettrica (*cooling and cogeneration of heat and electricity – CHP*) saranno compatibili solo se accordati a favore di una cogenerazione di calore e di energia elettrica altamente efficiente e di un teleriscaldamento e un teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico. Per le misure cofinanziate dai fondi strutturali e d'investimento dell'UE gli Stati membri possono basarsi sulle motivazioni esposte nei pertinenti programmi operativi.
- (140) Tra i principi fondamentali della legislazione UE in materia di rifiuti figura la cosiddetta gerarchia dei rifiuti, che delinea le priorità tra le varie modalità di trattamento dei rifiuti⁶⁹. Gli aiuti di Stato a favore di impianti di teleriscaldamento

⁶⁷ Cfr. nota 14.

⁶⁸ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

⁶⁹ La gerarchia dei rifiuti consiste a) nella prevenzione, b) nella preparazione per il riutilizzo, c) nel riciclaggio, d) nel recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, ed e) nello smaltimento. Cfr. l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

e di cogenerazione che utilizzano rifiuti, compreso il calore di scarto, come combustibile d'alimentazione possono contribuire alla tutela dell'ambiente, purché rispettino tale principio.

- (141) Per dimostrare che gli aiuti soggetti a notifica individuale contribuiscono ad aumentare il livello di tutela ambientale, gli Stati membri possono utilizzare, per quanto possibile in termini quantitativi, una serie di indicatori, in particolare la quantità di energia risparmiata grazie a prestazioni energetiche ridotte e pertanto migliori e a una maggiore produttività energetica oppure i risparmi in termini di efficienza conseguiti grazie a un minore consumo energetico e a un minore uso di combustibile.

Necessità dell'aiuto di Stato

- (142) Le misure a favore dell'efficienza energetica mirano a contrastare le esternalità negative di cui al punto (41), creando incentivi individuali che permettono di raggiungere gli obiettivi ambientali relativi all'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Una particolare situazione di fallimento del mercato che può presentarsi nel quadro delle misure di efficienza energetica riguarda le misure di efficienza energetica nell'edilizia. Quando si rendono necessari dei lavori di ristrutturazione di edifici, di norma i proprietari dell'immobile ne sostengono i costi, ma solitamente sono i locatari a trarre vantaggio dai benefici delle misure a favore dell'efficienza energetica. La Commissione ritiene pertanto che al fine di conseguire gli obiettivi della direttiva sull'efficienza energetica possano essere necessari aiuti di Stato per promuovere gli investimenti nell'efficienza energetica.

Effetto di incentivazione

- (143) L'effetto di incentivazione dell'aiuto sarà valutato in base alle condizioni di cui alla sezione 5.1 della presente disciplina.
- (144) Per quanto riguarda la direttiva sull'efficienza energetica, la Commissione ricorda che tale direttiva obbliga gli Stati membri a raggiungere determinati obiettivi, che riguardano anche all'efficienza energetica nella ristrutturazione di edifici e il consumo energetico finale. Tuttavia, solo le imprese che non rientrano nella definizione di PMI fornita dalla direttiva sull'efficienza energetica sono tenute a svolgere un audit energetico. Pertanto, gli aiuti di Stato possono essere concessi alle PMI ai fini dell'esecuzione di tale audit. Ciò non pregiudica la valutazione dell'effetto di incentivazione degli aiuti di Stato per misure di efficienza energetica previste dall'audit energetico o svolte a seguito di quest'ultimo o per misure derivanti da altri strumenti, come i sistemi di gestione dell'energia e di sistemi di gestione ambientale.

Adeguatezza

- (145) Gli aiuti di Stato possono essere considerati uno strumento adeguato per finanziare misure di efficienza energetica. Nel valutare un aiuto di Stato concesso, in particolare, a favore dell'efficienza energetica nella ristrutturazione di edifici, uno strumento finanziario istituito dallo Stato membro per finanziare lavori di

19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ("direttiva quadro sui rifiuti") (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

ristrutturazione può essere considerato uno strumento adeguato per la concessione di aiuti di Stato.

- (146) Per le misure di efficienza energetica, un anticipo rimborsabile può essere considerato uno strumento adeguato di aiuto di Stato, in particolare se i ricavi derivanti dalla misura relativa all'efficienza energetica sono incerti.

Proporzionalità

Aiuti all'investimento

- (147) I costi ammissibili corrispondono ai costi dell'investimento supplementare di cui al punto (78). Per le misure di efficienza energetica può essere difficile stabilire lo scenario controfattuale, in particolare in caso di progetti integrati. Per tali progetti la Commissione è disposta a prendere in considerazione un indicatore approssimativo per la determinazione dei costi supplementari, come esposto al punto (80).
- (148) Saranno applicate le intensità di aiuto di cui all'allegato 1.

Aiuti al funzionamento per misure di efficienza energetica

- (149) In deroga alla sezione 5.1.5, la Commissione considererà proporzionati gli aiuti al funzionamento per l'efficienza energetica solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- (a) gli aiuti si limitano a compensare i costi aggiuntivi di produzione netti derivanti dall'investimento, tenendo conto dei benefici derivanti dal risparmio energetico⁷⁰; nel determinare l'importo degli aiuti al funzionamento, si devono detrarre dai costi di produzione gli eventuali aiuti agli investimenti concessi all'impresa in questione e destinati al nuovo impianto;
 - (b) gli aiuti al funzionamento sono limitati a una durata di cinque anni.

Aiuti al funzionamento per la cogenerazione di calore e di energia elettrica ad alta efficienza energetica

- (150) Aiuti al funzionamento per impianti di cogenerazione ad elevata efficienza energetica possono essere concessi:
- (a) alle imprese che provvedono alla distribuzione pubblica di calore e di energia elettrica, ove questi siano prodotti a costi superiori al prezzo di mercato.
 - (b) a favore dell'impiego industriale della cogenerazione di calore e di energia elettrica, laddove si possa dimostrare che il costo di produzione di un'unità di energia ottenuta mediante tale tecnica è superiore al prezzo di mercato di un'unità di energia tradizionale.
- (151) Gli aiuti al funzionamento a sostegno della produzione di nuovi impianti di cogenerazione di calore e di energia elettrica possono essere concessi sulla base

⁷⁰ Il concetto di costi di produzione si deve intendere al netto di qualsiasi aiuto, ma comprensivo di un normale livello di profitto.

delle condizioni applicabili agli aiuti al funzionamento destinati alla produzione di energia a partire da energie rinnovabili diffuse, come illustrato nella sezione 5.2.

- (152) Gli aiuti al funzionamento a sostegno della produzione di impianti di cogenerazione di calore e di energia elettrica già esistenti possono essere concessi sulla base delle condizioni applicabili agli aiuti al funzionamento destinati agli impianti alimentati a biomassa, come illustrato nella sezione 5.2.

5.4 Aiuti per l'uso efficiente delle risorse e in particolare aiuti alla gestione dei rifiuti

5.4.1. Efficienza delle risorse

- (153) L'iniziativa faro di Europa 2020 per "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse" mira a una crescita sostenibile individuando e creando nuove opportunità commerciali, tra l'altro grazie a mezzi di produzione nuovi e innovativi. Nell'iniziativa si delineano le modalità con cui raggiungere tale crescita riducendo al tempo stesso l'uso delle risorse e limitando l'impatto ambientale globale.
- (154) I fallimenti del mercato individuati al punto (41) sono particolarmente rilevanti ai fini dell'efficienza sotto il profilo delle risorse. Inoltre, i fallimenti del mercato in questo settore spesso non sono affrontati nell'ambito di altre politiche e misure di tipo fiscale o regolamentare. In questi casi possono essere necessari gli aiuti di Stato.
- (155) Per le misure individuali, gli Stati membri devono comprovare l'esistenza di benefici quantificabili in questo settore, in particolare l'entità delle risorse risparmiate o gli incrementi di efficienza nell'uso delle risorse.
- (156) La Commissione ricorda che, in considerazione degli stretti legami con i mezzi di produzione nuovi e innovativi, le misure a sostegno dell'efficienza sotto il profilo delle risorse possono beneficiare, una volta soddisfatti i criteri pertinenti in materia, di un'ulteriore maggiorazione legata all'ecoinnovazione di cui al punto (82).

5.4.2. Aiuti per la gestione dei rifiuti

- (157) Nello specifico, la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti rappresentano una delle priorità principali del Settimo programma di azione in materia di ambiente. Tra i principi fondamentali della legislazione UE in materia di rifiuti figura la cosiddetta gerarchia dei rifiuti, che delinea le priorità tra le varie modalità di trattamento dei rifiuti⁷¹. Un altro principio fondamentale è il principio "chi inquina paga" ("*polluter pays*" *principle* - PPP), descritto al punto (50), secondo il quale le imprese sono tenute a sostenere i costi del danno ambientale derivante dalle loro attività.
- (158) Gli aiuti di Stato a favore della gestione dei rifiuti (comprese le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero) possono contribuire alla tutela dell'ambiente, purché rispettino tale principio. Ciò comprende il riutilizzo o il riciclaggio di acqua o minerali che altrimenti diventerebbero rifiuti inutilizzati. In particolare, alla luce del principio "chi inquina paga", le imprese che generano rifiuti non dovrebbero essere esonerate dai relativi costi di trattamento. Inoltre, il normale funzionamento del mercato dei materiali secondari non dovrebbe subire ripercussioni negative.

⁷¹ La gerarchia dei rifiuti consiste a) nella prevenzione, b) nella preparazione per il riutilizzo, c) nel riciclaggio, d) nel recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, ed e) nello smaltimento. Cfr. l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (direttiva quadro sui rifiuti) (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

- (159) In deroga al punto (37) e segg., la Commissione considererà che gli aiuti per la gestione dei rifiuti sono finalizzati al raggiungimento di un obiettivo di interesse comune in conformità dei principi della gestione dei rifiuti di cui sopra se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
- (a) l'investimento è inteso a ridurre i rifiuti prodotti da altre imprese, escluso l'inquinamento prodotto dal beneficiario degli aiuti;
 - (b) gli aiuti non esentano indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della normativa dell'Unione, ovvero da oneri che andrebbero considerati come normali costi di un'impresa per gli inquinatori;
 - (c) gli investimenti vanno oltre lo "stato dell'arte"⁷² oppure prevedono un impiego innovativo di tecnologie tradizionali, in particolare per sostenere la creazione di un'economia circolare in cui i rifiuti sono considerati una risorsa;
 - (d) i materiali interessati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente; e
 - (e) gli investimenti non si limitano ad accrescere la domanda di riciclaggio dei materiali senza potenziare la raccolta dei medesimi.
- (160) Gli aiuti che, a differenza di quanto specificato al punto (159)(a), sono destinati alla gestione dei rifiuti del beneficiario stesso saranno valutati sulla base dei criteri generali di cui alla sezione 5,1, applicabili agli aiuti alle imprese intesi a realizzare un livello di tutela dell'ambiente superiore a quello assicurato dalle norme dell'Unione o a innalzarlo in assenza di norme dell'Unione ai sensi del punto(35)(c).

⁷² Per "stato dell'arte" si intende un processo in cui l'utilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente in termini di redditività economica. Ove possibile, il concetto di "stato dell'arte" va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato comune dell'Unione.

5.5 Aiuti per la cattura e lo stoccaggio di CO₂

- (161) Come riconosciuto dalla direttiva relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio⁷³ e dalla comunicazione della Commissione sul futuro della cattura e dello stoccaggio del carbonio in Europa⁷⁴, la cattura e lo stoccaggio di CO₂ sono tecnologie che possono contribuire ad attenuare i cambiamenti climatici. Nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, grazie alla tecnologia di cattura e stoccaggio di CO₂ è possibile fare convergere la domanda di combustibili fossili e la necessità di ridurre le emissioni di gas serra. In alcuni settori industriali la cattura e lo stoccaggio di CO₂ possono costituire l'unica soluzione tecnologica in grado di ridurre le emissioni nella misura richiesta per il lungo termine. Pur non essendoci nessuna alternativa alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, la cattura e lo stoccaggio di CO₂ possono integrare gli sforzi di riduzione delle emissioni. Dato che i costi rappresentano un importante ostacolo alla diffusione della cattura e dello stoccaggio di CO₂, gli aiuti di Stato possono contribuire a favorire lo sviluppo di questa tecnologia.
- (162) L'aiuto può essere fornito per sostenere le centrali elettriche a combustibili fossili o altri impianti industriali dotati di strutture per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio di CO₂ o di singoli elementi di detta catena del sistema di cattura e stoccaggio di CO₂.
- (163) L'UE ha intrapreso diverse iniziative per contrastare le esternalità negative, ma tali iniziative rischiano di non tradursi in risultati di mercato efficienti. In particolare, il sistema ETS dell'UE e le imposte sull'emissione di CO₂ internalizzano i costi delle emissioni di gas a effetto serra; tale internalizzazione può tuttavia non essere (ancora) in grado di garantire il conseguimento degli obiettivi a lungo termine dell'UE in materia di decarbonizzazione. In deroga alla sezione 5.1.2, la Commissione presume quindi che per il momento gli aiuti per le tecnologie di cattura e stoccaggio di CO₂ si orientino verso un fallimento di mercato residuale, a meno che non sia dimostrato che tale fallimento di mercato residuale non esiste più.
- (164) In deroga alla sezione 5.1.1, al fine di promuovere gli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine, la Commissione ritiene che l'aiuto contribuisca all'obiettivo comune di tutela dell'ambiente. In deroga alla sezione 5.1.3 e fatta salva, in particolare, la normativa dell'UE in questo campo, la Commissione presume che gli aiuti forniti siano appropriati se sono soddisfatte tutte le altre condizioni.
- (165) Gli aiuti per la cattura e lo stoccaggio di CO₂ non si estendono agli aiuti per gli impianti che emettono CO₂ (impianti industriali o centrali elettriche) in sé, ma solo agli aiuti correlati ai costi aggiuntivi per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio del CO₂ emesso. Pertanto, in deroga alla sezione 5.1.5, è generalmente riconosciuto che lo scenario controfattuale consisterebbe in una situazione in cui

⁷³ Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

⁷⁴ COM(2013) 180 final, 27.3.2013.

il progetto non viene realizzato. Alla luce di questo scenario controfattuale, i costi ammissibili corrispondono al deficit di finanziamento. Sono presi in considerazione tutti i ricavi, compresi, ad esempio, i risparmi conseguiti grazie a una minore necessità di quote di emissione ETS nonché di finanziamenti NER 300 ed EEPR⁷⁵.

- (166) La Commissione valuterà gli effetti distorsivi degli aiuti sulla base dei criteri stabiliti nella sezione 5.1.6, tenendo conto dei seguenti elementi positivi: presenza di accordi di condivisione delle conoscenze, apertura dell'infrastruttura a terzi e impatto positivo del sostegno a singoli elementi della catena di cattura e stoccaggio di CO₂ su altri impianti a combustibili fossili di proprietà del beneficiario.

⁷⁵ Decisione 2010/670/UE della Commissione (finanziamento NER 300) e regolamento (UE) n. 1233/2010 che modifica il regolamento (CE) n. 663/2009 (finanziamento EEPR).

5.6. Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali

- (167) Le imposte ambientali sono volte ad aumentare il costo dei comportamenti dannosi per l'ambiente. In questo modo si scoraggia una tale condotta e si aumenta il livello di tutela ambientale. In linea di principio, le imposte ambientali dovrebbero riflettere il costo sociale delle emissioni e, di conseguenza, l'importo dell'imposta pagata per unità di emissioni dovrebbe essere uguale per tutte le imprese interessate. Se da un lato sgravi o esenzioni da imposte ambientali possono incidere negativamente su tale obiettivo, dall'altro lato gli Stati membri in alcuni casi possono considerare necessario stabilire aliquote di imposta generalmente più elevate ed evitare che, in conseguenza delle imposte ambientali in questione, le imprese che ne sono particolarmente colpite si trovino in una situazione concorrenziale difficile a causa⁷⁶.
- (168) In effetti, un livello generalmente più elevato di imposte ambientali può risultare facilitato grazie alla concessione di un trattamento fiscale più favorevole ad alcune imprese. Di conseguenza, gli sgravi o le esenzioni da imposte ambientali⁷⁷ possono contribuire almeno indirettamente a un livello di tutela ambientale superiore. Tuttavia, ciò non dovrebbe compromettere l'obiettivo generale delle imposte ambientali di contrastare comportamenti dannosi per l'ambiente. Gli sgravi fiscali dovrebbero essere necessari e basati su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori e le imprese interessate dovrebbero contribuire a migliorare la tutela ambientale.
- (169) Per la valutazione degli aiuti di Stato sotto forma di esenzioni o sgravi da imposte ambientali (in appresso "sgravi fiscali"), la Commissione applicherà pertanto soltanto le condizioni di cui alla presente sezione e alla sezione 5.1.7.
- (170) La presente sezione non si applica agli aiuti concessi sotto forma di sgravi fiscali per investimenti a favore dell'ambiente previsti da altre sezioni della presente disciplina, come l'energia da fonti rinnovabili o la cogenerazione di calore e di energia elettrica. Gli aiuti di questo tipo saranno valutati alla luce delle specifiche sezioni della presente disciplina dedicate a tali tecnologie.
- (171) La Commissione autorizzerà regimi di aiuto di questo tipo per un periodo di [dieci] anni. Dopo tale periodo uno Stato membro potrà notificare nuovamente la misura se lo Stato membro valuterà nuovamente l'adeguatezza delle misure di aiuto in questione.
- (172) La Commissione riterrà che gli sgravi fiscali non compromettono gli obiettivi generali perseguiti e contribuiscono, almeno indirettamente, a un elevato grado di

⁷⁶ In molti casi le imprese che beneficiano degli sgravi fiscali sono quelle con la forma più nociva di comportamento cui mira l'imposta.

⁷⁷ Una delle possibili soluzioni potrebbe essere data da una compensazione sotto forma di crediti di imposta, in virtù della quale le imprese non sono esentate dalla tassa ma ottengono un risarcimento forfettario della stessa.

tutela dell'ambiente se uno Stato membro dimostrerà che i) le riduzioni sono ben orientate verso le imprese più colpite da una maggiore pressione fiscale e ii) un'aliquota più elevata è generalmente applicabile.

- (173) Una volta che le imposte ambientali saranno armonizzate, la Commissione potrà applicare un approccio semplificato per valutare la necessità e la proporzionalità dell'aiuto. Per tutte le altre imposte ambientali sarà necessaria una valutazione più approfondita della necessità e della proporzionalità dell'aiuto.

Caso 1: Imposte ambientali armonizzate

- (174) La Commissione considererà necessari e proporzionati gli aiuti concessi sotto forma di sgravi fiscali a condizione che i beneficiari versino almeno il livello minimo di imposizione UE prescritto dalla direttiva applicabile, che i beneficiari siano selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e che gli aiuti siano, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore o nello stesso mercato rilevante⁷⁸ se sono in una situazione di fatto simile.
- (175) Se i beneficiari versano meno del livello minimo di imposizione UE prescritto dalla direttiva applicabile, l'aiuto sarà valutato sulla base delle condizioni per le imposte ambientali non armonizzate come indicato ai punti da (176) a (179).

Caso 2: Imposte ambientali non armonizzate

- (176) L'imposta sui prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica è a carico del fornitore di energia elettrica. Tuttavia, se i costi fiscali vengono trasferiti al consumatore dell'energia elettrica (costi fiscali indiretti) il prezzo dell'energia elettrica aumenta. In questo caso, l'effetto dell'imposta grava sui grandi consumatori di energia ed è paragonabile alla situazione in cui i costi relativi alle quote ETS si ripercuotono sul prezzo dell'energia elettrica (costi indiretti delle emissioni). In tal caso, gli sgravi fiscali possono essere concessi sotto forma di compensazione dei costi fiscali trasferiti al consumatore di energia elettrica. La Commissione considererà la misura compatibile soltanto se:
- (a) tale sgravio fiscale è necessario se l'intensità degli scambi con paesi terzi nel settore è superiore al [10]% e i costi fiscali aggiuntivi indiretti comportano un sostanziale aumento dei costi di produzione, calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo dei costi di imposta indiretta pari almeno al [5]% del valore aggiunto lordo⁷⁹;
 - (b) tale sgravio fiscale è proporzionale se i beneficiari versano almeno il 20% dell'onere fiscale indiretto;

⁷⁸ Come definito dalla comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5).

⁷⁹ Criteri simili sono stati usati per elaborare l'allegato II degli orientamenti relativi al sistema per lo scambio di quote di emissione (comunicazione della Commissione in GU C 158 del 5.6.2012, pag. 4.)

- (c) lo sgravio fiscale è versato sotto forma di importo forfettario, in modo da controbilanciare i costi dell'imposta basati sui dati storici relativi ai dati di consumo o sui livelli di produzione.
- (177) Per tutte le altre imposte ambientali non armonizzate, al fine di dimostrare la necessità e la proporzionalità degli aiuti gli Stati membri dovrebbero definire chiaramente l'ambito di applicazione degli sgravi fiscali. A tal fine, gli Stati membri devono fornire informazioni su settori o categorie di beneficiari oggetto dello sgravio fiscale e sui principali beneficiari in ciascun settore o categoria in questione, tenendo conto in particolare del fatturato, delle quote di mercato e dell'entità della base imponibile.
- (178) La Commissione considera gli aiuti necessari qualora risultino soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
- (a) i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti sono, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore o nello stesso mercato rilevante⁸⁰ se sono in una situazione di fatto simile;
 - (b) l'imposta ambientale al netto dello sgravio comporta un aumento sostanziale dei costi di produzione per ciascun settore o categoria di singoli beneficiari;
 - (c) non sarebbe possibile far gravare sul consumatore l'aumento sostanziale dei costi di produzione senza che si verifichi una contrazione notevole delle vendite⁸¹.
- (179) La Commissione considererà gli aiuti proporzionati qualora risulti soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- (a) i beneficiari degli aiuti corrispondono almeno il 20% dell'imposta ambientale nazionale;
 - (b) gli sgravi sono condizionati alla conclusione di accordi tra lo Stato membro e i beneficiari o le associazioni di beneficiari in forza dei quali questi si impegnano a conseguire obiettivi di tutela ambientale aventi effetti equivalenti alla situazione in cui il beneficiario versa almeno il 20% dell'imposta nazionale o alla situazione in cui è applicato il livello minimo di imposizione dell'Unione. Tali accordi o impegni possono contemplare, tra le altre cose, una riduzione del consumo d'energia, una riduzione di emissioni inquinanti o qualsiasi altra misura ambientale e devono soddisfare le seguenti condizioni:

⁸⁰ Come definito dalla comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5).

⁸¹ A tal fine, gli Stati membri possono tra l'altro fornire le stime relative all'elasticità del prezzo del prodotto nel settore interessato nell'ambito del rilevante mercato geografico (cfr. nota XXX) assieme alle stime del calo delle vendite o dei profitti per le imprese operanti nel settore interessato o appartenenti alla categoria interessata.

- i il contenuto degli accordi è negoziato dallo Stato membro e stabilisce segnatamente gli obiettivi e lo scadenziario per il loro conseguimento;
- ii lo Stato membro assicura un controllo indipendente⁸² e tempestivo degli impegni assunti in forza di questi accordi;
- iii gli accordi sono periodicamente rivisti alla luce di innovazioni tecnologiche o di altra natura e prevedono un sistema efficace di sanzioni da irrogare in caso di mancato adempimento degli impegni.

5.7. Aiuti sotto forma di riduzione dell'onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili⁸³

- (180) Il finanziamento del sostegno all'energia da fonti rinnovabili mediante l'imposizione di oneri di per sé non è orientato verso un'esternalità negativa e di conseguenza non ha nessun effetto diretto sull'ambiente. Per contro, potrebbe tradursi in un aumento dei prezzi dell'energia elettrica. Tale aumento può essere esplicito, per mezzo di un onere specifico prelevato ai consumatori in aggiunta alla tariffa applicata all'energia elettrica, o indiretto, tramite i costi aggiuntivi sostenuti dai fornitori di energia elettrica in relazione ad obblighi di acquisto di energia da fonti rinnovabili che sono successivamente trasferiti ai loro clienti, i consumatori dell'energia elettrica. Un esempio tipico sarebbe l'obbligo, per i fornitori di energia elettrica, di acquistare una certa percentuale di energie rinnovabili attraverso i certificati verdi, per i quali i fornitori non ottengono nessuna compensazione.
- (181) In linea di principio, tutti i consumatori di energia dovrebbero partecipare ai costi del finanziamento del sostegno alle energie rinnovabili. Tuttavia, possono essere necessari alcune riduzioni per garantire una base di finanziamento sufficiente per il sostegno fornito alle energie rinnovabili⁸⁴. Al fine di evitare che le imprese particolarmente colpite dal finanziamento del sostegno delle energie rinnovabili debbano affrontare una situazione concorrenziale difficile, gli Stati membri hanno facoltà di concedere una compensazione parziale per i costi aggiuntivi in modo da facilitare il finanziamento globale del sostegno all'energia da fonti rinnovabili ed evitare la rilocalizzazione delle emissioni di CO₂. Senza il ricorso alla compensazione per imprese particolarmente colpite, l'accettazione pubblica della realizzazione di misure ambiziose in materia di energie rinnovabili può essere

⁸² A tal fine è irrilevante che il controllo sia effettuato da un ente pubblico o privato.

⁸³ La legislazione sul mercato interno (direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE⁸³, regolamento (CE) n. 714/2009, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003⁸³) non istituisce il diritto alla sovvenzione incrociata tra i consumatori nel quadro dei regimi tariffari.

⁸⁴ Al fine di ottenere un livello di contributo generalmente elevato dei consumatori di energia elettrica al finanziamento del sostegno all'energia da fonti rinnovabili nel settore dell'energia elettrica, potrebbe essere necessario concedere un trattamento più favorevole ad alcuni consumatori, in particolare ai fini della prevenzione della rilocalizzazione delle emissioni di CO₂.

limitata. D'altro canto, anche una compensazione troppo elevata o concessa a troppi consumatori di energia elettrica può ostacolare l'accettazione pubblica del sostegno alle energie rinnovabili.

- (182) Ai fini della valutazione degli aiuti di Stato a titolo di compensazione per il finanziamento del sostegno all'energia da fonti rinnovabili, la Commissione applicherà soltanto le condizioni di cui alla presente sezione e alla sezione 5.1.7.
- (183) Al fine di garantire che l'aiuto sia destinato all'agevolazione del finanziamento a sostegno dell'energia da fonti rinnovabili, gli Stati membri dovranno dimostrare che i costi aggiuntivi che si traducono in un aumento dei prezzi dell'energia elettrica a carico dei beneficiari sono ascrivibili esclusivamente al sostegno all'energia da fonti rinnovabili. I costi aggiuntivi non possono essere superiori al finanziamento del sostegno all'energia da fonti rinnovabili⁸⁵.
- (184) Al fine di assicurare che l'aiuto abbia un effetto sull'ambiente, gli aiuti dovrebbero essere volti a evitare che, in assenza di una riduzione dei costi, determinati settori siano a rischio di delocalizzazione al di fuori dell'UE. L'aiuto dovrebbe essere circoscritto ai settori ad alta intensità energetica che sono esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ a causa del finanziamento del sostegno all'energia prodotta da fonti rinnovabili. Di conseguenza l'aiuto può essere concesso solo se l'intensità degli scambi con paesi terzi nel settore è superiore al [10]% e se i costi per finanziare il sostegno a favore delle energie rinnovabili comportano un aumento sostanziale dei costi di produzione, calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo pari almeno al [5%] del valore aggiunto lordo⁸⁶.

[nella consultazione pubblica sono particolarmente benvenute osservazioni relative a questa disposizione]

- (185) Nel settore ammissibile gli Stati membri devono garantire che i beneficiari siano selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti siano, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore e/o nello stesso mercato rilevante⁸⁷ ove essi siano in una situazione di fatto simile;
- (186) La Commissione considera gli aiuti proporzionati qualora risultino soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

⁸⁵ Il modo più diretto per dimostrare il nesso di causalità è dato dal riferimento a un onere o un prelievo applicato sul prezzo finale dell'energia elettrica e destinato al finanziamento a favore dell'energia da fonti rinnovabili. Un metodo indiretto per individuare i costi aggiuntivi sarebbe il calcolo dell'impatto dei costi netti più elevati per i fornitori di energia elettrica dati dai certificati verdi e il calcolo dell'impatto sul prezzo dell'energia elettrica nell'ipotesi che il fornitore trasferisca i costi netti più elevati.

⁸⁶ Criteri simili sono stati usati per elaborare l'allegato II degli orientamenti relativi al sistema per lo scambio di quote di emissione (comunicazione della Commissione in GU C 158 del 5.6.2012, pag. 4.)

⁸⁷ Come definito dalla comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5).

- (a) la compensazione è versata sotto forma di importo forfettario. L'aiuto potrà essere versato al beneficiario l'anno in cui i costi sono sostenuti o l'anno successivo. Se l'aiuto è versato nell'anno in cui i costi sono sostenuti, deve essere previsto un meccanismo di controllo ex post per garantire che gli aiuti versati in eccesso siano rimborsati entro il 1° luglio dell'anno successivo;
- (b) i beneficiari degli aiuti versano almeno il [15]% dei costi aggiuntivi senza sgravio entro il [31.12.2017] e il [20%] entro l'[1.1.2018].

5.8 Aiuti per le infrastrutture energetiche

(187) Un'infrastruttura energetica moderna è fondamentale per raggiungere un mercato dell'energia integrato e per permettere all'Unione di raggiungere gli obiettivi energetici e climatici di portata più generale. La Commissione ha stimato che entro il 2020 saranno necessari circa 200 miliardi di EUR⁸⁸ di investimenti globali nelle infrastrutture energetiche di rilevanza europea. Tale dato si basava su una valutazione delle infrastrutture necessarie per consentire all'Europa di raggiungere gli obiettivi di politica generale di completamento del mercato interno dell'energia, di sicurezza dell'approvvigionamento e di integrazione delle fonti di energia rinnovabili. Laddove gli operatori di mercato non sono in grado di fornire l'infrastruttura necessaria, possono essere necessari aiuti di Stato per superare i fallimenti del mercato e per garantire che nell'Unione sia soddisfatto il considerevole fabbisogno di infrastrutture. Questo vale, in particolare, per i progetti di infrastruttura con un impatto transfrontaliero o che contribuiscono alla coesione regionale.

5.8.1. Obiettivo di interesse comune

(188) L'infrastruttura energetica è un presupposto per il corretto funzionamento del mercato interno. Di conseguenza gli aiuti alle infrastrutture energetiche rafforzano il mercato interno dell'energia, ad esempio migliorando la stabilità del sistema, rendendo più adeguata la capacità di produzione, integrando diverse fonti di energia e garantendo l'approvvigionamento energetico di reti non sufficientemente sviluppate. In deroga alla sezione 5.1.1, la Commissione è pertanto del parere che gli aiuti per le infrastrutture del settore energetico siano vantaggiosi per il mercato interno e che soddisfino quindi un obiettivo di interesse comune.

5.8.2. Necessità dell'intervento statale

(189) Per quanto riguarda la messa a disposizione di infrastrutture energetiche, la concorrenza è generalmente limitata poiché tale infrastruttura costituisce spesso un monopolio naturale. Inoltre, gli investimenti nelle infrastrutture dell'energia sono spesso caratterizzati da fallimenti del mercato, ad esempio, nel settore delle infrastrutture energetiche, da problemi di coordinamento. Interessi divergenti tra gli investitori, l'incertezza sul risultato della collaborazione e gli effetti di rete possono impedire lo sviluppo di un progetto o la sua effettiva impostazione. I problemi di coordinamento possono essere ulteriormente inaspriti dai problemi legati all'informazione, in particolare quelli connessi all'asimmetria dell'informazione, ossia quando una parte dei soggetti che collaborano ha un deficit informativo rispetto all'altra. Allo stesso tempo, le infrastrutture energetiche possono generare notevoli esternalità positive in virtù del fatto che i

⁸⁸ Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle esigenze di investimento in strutture energetiche e requisiti finanziari ("*Energy infrastructure investment needs and financing requirements*"), SEC(2011)755 definitivo del 6.6.2011, pag. 2.

costi e i benefici dell'infrastruttura possano manifestarsi in maniera asimmetrica per i diversi partecipanti al mercato e Stati membri.

- (190) Per risolvere questi fallimenti del mercato, le infrastrutture energetiche sono generalmente soggette a una regolamentazione in materia tariffaria e di accesso e a requisiti di separazione conformemente alla legislazione sul mercato interno dell'energia (regolamentazione del mercato interno)⁸⁹⁹⁰. In termini di finanziamento, un modo per ovviare al fallimento del mercato diverso dalle tariffe obbligatorie per gli utenti è costituito, in linea di principio, dalla concessione di aiuti di Stato. Pertanto, per la dimostrazione della necessità di un intervento statale nel settore delle infrastrutture energetiche, in deroga alla sezione 5.1.2, si applicano i principi descritti nei punti da (191) a (193).
- (191) La Commissione ritiene che, per i progetti di interesse comune definiti sulla base del regolamento (UE) n. 347/2013⁹¹ e per gli investimenti infrastrutturali nelle regioni assistite, i fallimenti del mercato in termini di esternalità positive e i problemi di coordinamento siano tali che il finanziamento mediante tariffe non possa essere sufficiente e che possano essere concessi aiuti di Stato.
- (192) Alcuni tipi di infrastrutture non sono soggetti a tale regolamentazione del mercato interno, in particolare progetti infrastrutturali esplicitamente esclusi da talune disposizioni della legislazione sul mercato interno⁹². In questi casi la Commissione presume che non vi sia alcuna necessità di un aiuto di Stato, ma gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato in circostanze eccezionali in casi debitamente giustificati.
- (193) Nei casi in cui i progetti sono solo parzialmente esentati dalla regolamentazione del mercato interno e in caso di stoccaggio di gas, la Commissione valuterà caso per caso la necessità di una misura di aiuto di Stato, considerando in quale misura un fallimento del mercato comporta una messa a disposizione non ottimale dell'infrastruttura necessaria.

5.8.3 Adeguatezza

- (194) In deroga alla sezione 5.1.3, la Commissione è del parere che le tariffe⁹³ siano il mezzo primario adeguato per finanziare le infrastrutture energetiche. Tuttavia, nel

⁸⁹ Direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, in particolare l'articolo 32 sull'accesso di terzi e le disposizioni sulla separazione nei capi IV, V, VI e VII nonché regolamento (CE) n. 714/2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, in particolare l'articolo 14 sui corrispettivi di accesso alle reti.

⁹⁰ Direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, in particolare l'articolo 32 sull'accesso di terzi e le disposizioni sulla separazione nei capi IV, V, VI e VII nonché regolamento (CE) n. 715/2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, in particolare l'articolo 13 sulle tariffe di accesso alle reti.

⁹¹ Regolamento (UE) n. 347/2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee.

⁹² Regolamento (CE) n. 714/2009, articolo 17 per i nuovi interconnettori e direttiva 2009/73/CE, articolo 36, per le nuove infrastrutture del sistema del gas.

⁹³ Il quadro normativo sancito dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE della Commissione espone le motivazioni e i principi su cui si fonda la regolamentazione delle tariffe di accesso e utilizzo, che sono

caso di progetti di interesse comune e nelle regioni assistite, gli aiuti di Stato possono essere considerati uno strumento adeguato per il (parziale) finanziamento di tali infrastrutture. In tali casi, i fallimenti del mercato spesso impediscono la piena attuazione del principio “chi utilizza paga”, su cui si fonda la regolamentazione delle tariffe, ad esempio perché l’aumento delle tariffe volto a finanziare nuovi investimenti infrastrutturali sarebbe così sostanziale da fungere da deterrente per gli investimenti o per potenziali utenti dell’infrastruttura.

5.8.4 Effetto di incentivazione

(195) L’effetto di incentivazione dell’aiuto sarà valutato in base alle condizioni di cui alla sezione 5.1 della presente disciplina.

5.8.5 Proporzionalità

(196) In deroga alla sezione 5.1.5, l’aiuto deve limitarsi al minimo necessario affinché l’infrastruttura raggiunga gli obiettivi perseguiti. Per gli aiuti alle infrastrutture si presume che lo scenario controfattuale corrisponda alla situazione in cui il progetto non verrà realizzato. Il costo ammissibile corrisponde pertanto al deficit di finanziamento.

(197) Le misure di aiuto a sostegno di infrastrutture non dovrebbero superare un’intensità d’aiuto del [100]% dei costi ammissibili.

(198) Nel valutare le misure di aiuto per le infrastrutture, la Commissione chiederà agli Stati membri di individuare chiaramente e distintamente ogni altra misura di aiuto che potrebbe avere un impatto su di esse.

5.8.6. Prevenzione degli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi

(199) In deroga alla sezione 5.1.6, in considerazione dei requisiti esistenti nel quadro della regolamentazione del mercato interno, che sono intesi a rafforzare la concorrenza, la Commissione considererà che l’aiuto per le infrastrutture energetiche soggette alla regolamentazione del mercato interno non abbia indebiti effetti di distorsione.

(200) Nel caso delle infrastrutture esentate dalla regolamentazione del mercato interno o non soggette a quest’ultima e nel caso di impianti di stoccaggio del gas, la Commissione effettuerà una valutazione caso per caso delle potenziali distorsioni della concorrenza tenendo conto, ad esempio, del grado di accesso dei terzi all’infrastruttura sovvenzionata, dell’accesso a un’infrastruttura alternativa e della quota di mercato del beneficiario.

utilizzate da gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione per finanziare l’investimento in tale infrastruttura e la relativa manutenzione.

5.9 Aiuti per l'adeguatezza della capacità di produzione

- (201) Con l'incremento della quota delle fonti di energia rinnovabile, in molti Stati membri la produzione di energia elettrica sta passando da un sistema di approvvigionamento relativamente stabile e continuo a un sistema con maggior numero di fonti variabili su scala ridotta. Questa transizione pone nuove sfide per garantire l'adeguatezza della capacità di produzione.
- (202) Inoltre, i fallimenti del mercato e della regolamentazione possono comportare un'insufficienza di investimenti nella capacità di produzione. Ciò può avvenire ad esempio quando i prezzi all'ingrosso sono soggetti a massimali e i mercati dell'energia elettrica non sono in grado di generare sufficienti incentivi agli investimenti.
- (203) Di conseguenza, alcuni Stati membri prendono in considerazione l'opportunità di introdurre misure volte a garantire l'adeguatezza della capacità di produzione, solitamente concedendo ai produttori un sostegno per la mera disponibilità di capacità produttiva⁹⁴.

5.9.1 Obiettivo di interesse comune

- (204) Le misure per garantire l'adeguatezza della capacità di produzione possono essere definite in vari modi (sotto forma di investimenti e di aiuti al funzionamento) e perseguono obiettivi diversi. Ad esempio, le misure possono mirare ad affrontare le preoccupazioni in un'ottica a breve termine legata a una capacità di produzione flessibile che non è in grado di soddisfare improvvise oscillazioni nella produzione eolica e solare variabile, oppure possono definire un obiettivo di adeguatezza della capacità di produzione che gli Stati membri intendono garantire a prescindere da considerazioni a breve termine.
- (205) L'aiuto per l'adeguatezza della capacità di produzione può contrapporsi all'obiettivo di eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l'ambiente, in particolare per quanto riguarda i combustibili fossili. Per raggiungere un'adeguata capacità di produzione gli Stati membri dovrebbero pertanto prendere in considerazione metodi alternativi che non incidano negativamente sull'obiettivo di eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l'ambiente, ad esempio agevolando la gestione della domanda e aumentando la capacità di interconnessione.
- (206) In deroga alle disposizioni di cui al punto 5.1.1, il preciso obiettivo al quale mira la misura deve essere chiaramente definito, indicando anche dove e quando potrebbe insorgere un problema legato all'adeguatezza della capacità di produzione. L'identificazione di un problema legato all'adeguatezza della capacità di riduzione

⁹⁴ La Commissione ha affrontato nello specifico la questione dell'adeguatezza della capacità di produzione nella sua comunicazione "Realizzare il mercato interno dell'energia elettrica e sfruttare al meglio l'intervento pubblico" e nel relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "*Generation Adequacy in the internal electricity market - guidance on public interventions*".

dovrebbe essere in linea con l'analisi dell'adeguatezza della capacità di produzione svolta periodicamente dalla Rete europea dei gestori di sistemi di trasporto in conformità con la legislazione sul mercato interno dell'energia.

5.9.2 Necessità di un aiuto di Stato

- (207) In deroga alla sezione 5.1.2, la natura e le cause dei problemi di adeguatezza della capacità di produzione e, di conseguenza, la necessità di aiuti di Stato al fine di assicurare tale adeguatezza dovrebbero essere opportunamente analizzate e quantificate, ad esempio in termini di mancanza di capacità per i carichi di punta, flessibilità stagionale a breve termine o flessibilità costante, strozzature della rete o picchi di domanda nel caso di malfunzionamento a breve termine del mercato all'ingrosso nell'equilibrio tra domanda e offerta. È necessario descrivere l'unità di misura per la quantificazione e fornire il metodo di calcolo applicato.
- (208) Lo Stato membro deve dimostrare chiaramente i motivi per cui il mercato non può essere in grado di fornire una capacità adeguata in assenza di intervento, tenendo conto degli attuali sviluppi del mercato e l'evoluzione tecnologica, tra cui, ad esempio, lo sviluppo dell'accoppiamento dei mercati, i mercati infragiornalieri, i mercati di bilanciamento e i mercati dei servizi ausiliari e lo stoccaggio dell'energia elettrica.
- (209) Nella sua valutazione la Commissione terrà conto, tra l'altro e se del caso, dei seguenti elementi che devono essere forniti dallo Stato membro:
- (a) valutazione dell'adeguatezza della capacità di produzione in linea con le norme esistenti in vigore⁹⁵;
 - (b) valutazione dell'impatto della produzione variabile di energia elettrica, anche tra due sistemi contigui;
 - (c) valutazione dell'impatto della partecipazione della domanda, compresa una descrizione delle misure volte a promuovere la gestione della domanda⁹⁶;
 - (d) valutazione dell'effettiva o potenziale esistenza di interconnessioni, compresa una descrizione dei progetti in corso e previsti;
 - (e) valutazione di ogni altro elemento che possa provocare o aggravare il problema dell'adeguatezza della capacità di produzione, come fallimenti regolamentari o del mercato, compresi, ad esempio, i massimali sui prezzi all'ingrosso.

⁹⁵ La metodologia ENTSO-E, sviluppata dall'Associazione europea dei gestori dei sistemi di trasporto, e usata per valutare l'adeguatezza della capacità di produzione a livello europeo, può essere considerata una norma UE a tale riguardo.

⁹⁶ La Commissione terrà anche conto dei piani relativi all'introduzione di contatori intelligenti in conformità dell'allegato I della direttiva 2009/72/CE nonché degli obblighi di cui alla direttiva sull'efficienza energetica.

5.9.3 Adeguatezza

- (210) In deroga alla sezione 5.1.3, l'aiuto dovrebbe remunerare solo il servizio legato esclusivamente alla disponibilità fornita dall'operatore, e non deve includere alcuna remunerazione per la vendita di energia elettrica.
- (211) La misura dovrebbe fornire adeguati incentivi sia per produttori esistenti, sia per quelli futuri nonché per gli operatori che utilizzano tecnologie sostitutive, quali soluzioni legate a un intervento sul fronte della domanda o soluzioni di stoccaggio. Pertanto, l'aiuto deve essere erogato attraverso un meccanismo che consenta, potenzialmente, diversi tempi di realizzazione, corrispondenti ai tempi necessari per i relativi investimenti da parte di nuovi produttori che si avvalgono di tecnologie diverse. Inoltre, la misura dovrebbe tener conto della misura in cui la capacità di interconnessione potrebbe porre rimedio a eventuali problemi di adeguatezza della capacità di produzione.
- (212) La misura, in linea di principio, non dovrebbe premiare gli investimenti nella produzione da impianti alimentati a combustibile fossile, a meno che non possa essere dimostrata l'assenza di un'alternativa meno dannosa per raggiungere l'adeguatezza della capacità di produzione.

5.9.4 Effetto di incentivazione

- (213) L'effetto di incentivazione dell'aiuto sarà valutato in base alle condizioni di cui alla sezione 5.1 della presente disciplina.

5.9.5 Proporzionalità

- (214) In deroga alla sezione 5.1.5, l'importo globale degli aiuti dovrebbe essere calcolato in maniera tale da implicare o da risultare in un rendimento del beneficiario che possa essere considerato ragionevole.
- (215) Una procedura di gara realmente competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, che miri all'obiettivo definito, sarà considerata una modalità adeguata per stabilire tassi di rendimento ragionevoli in circostanze normali.
- (216) La misura può, in linea di principio, essere aperta alla produzione nuova ed esistente, tenendo conto delle aspettative ragionevoli sulla probabile evoluzione dei prezzi dell'energia elettrica e dei combustibili nel periodo coperto dalla misura.
- (217) La misura dovrebbe consentire la messa in atto di meccanismi volti a prevenire profitti eccezionali, ad esempio tramite un processo di revisione.

5.9.6 Prevenzione di effetti negativi

- (218) In deroga alla sezione 5.1.6, la misura dovrebbe essere concepita in modo da consentire la partecipazione di tutte le capacità che possono contribuire

efficacemente a risolvere un problema di adeguatezza della capacità di produzione, in particolare tenendo in considerazione i seguenti fattori:

- (a) la partecipazione di produttori che si avvalgono di tecnologie diverse e di produttori che offrono misure con prestazioni tecniche equivalenti. Le restrizioni alla partecipazione possono essere giustificate soltanto sulla base di prestazioni tecniche insufficienti ad affrontare il problema dell'adeguatezza della capacità di produzione. Inoltre, il meccanismo dovrebbe essere aperto a potenziali aggregazioni della domanda e dell'offerta;
- (b) la partecipazione da parte di gestori di altri Stati membri laddove tale partecipazione è materialmente possibile, ossia quando la capacità può essere materialmente fornita allo Stato membro in attuazione della misura e gli obblighi stabiliti nella misura possono essere rispettati;
- (c) la partecipazione di un numero di produttori sufficiente a stabilire un prezzo competitivo per la capacità;
- (d) la prevenzione di effetti negativi sul mercato interno, dovuti ad esempio a restrizioni all'esportazione, ai massimali di prezzo all'ingrosso, a restrizioni alle offerte nell'ambito delle gare o ad altre misure che compromettono il funzionamento dell'accoppiamento dei mercati, tra cui i mercati infragiornalieri e i mercati di bilanciamento.

(219) La misura dovrebbe:

- (a) non ridurre gli incentivi ad investire in capacità di interconnessione;
- (b) non agire contro i meccanismi di mercato esistenti che contribuiscono alla fornitura di capacità;
- (c) non compromettere le decisioni in materia di investimenti sulla produzione anteriori alla misura o decisioni da parte degli operatori per quanto riguarda il mercato di bilanciamento o il mercato dei servizi ausiliari;
- (d) non rafforzare indebitamente una posizione dominante sul mercato;
- (e) dare preferenza ai produttori a basse emissioni di CO₂ in caso di parametri economici e tecnici equivalenti.

5.10 Aiuti sotto forma di autorizzazioni scambiabili

- (220) Una forma specifica di aiuto può essere costituita dai regimi di autorizzazioni scambiabili, che possono comportare l'intervento di aiuti di Stato, in particolare quando gli Stati membri concedono autorizzazioni o quote a un valore inferiore a quello di mercato. Se il numero complessivo di autorizzazioni concesse da uno Stato membro è inferiore al fabbisogno globale previsto delle imprese, l'effetto complessivo sul livello di tutela ambientale sarà positivo. A livello della singola impresa, se le quote concesse non coprono l'intero fabbisogno previsto dell'impresa, questa deve ridurre il livello di inquinamento prodotto, contribuendo in questo modo a migliorare il livello di tutela ambientale, oppure acquistare sul mercato nuove quote, pagando quindi una contropartita per l'inquinamento prodotto.
- (221) In deroga alla sezione 5.1, le autorizzazioni scambiabili saranno considerate compatibili qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
- (a) i regimi di autorizzazioni scambiabili devono essere concepiti in modo tale da conseguire obiettivi ambientali superiori a quelli posti dalle norme obbligatorie dell'Unione per le imprese interessate;
 - (b) l'assegnazione delle quote, effettuata in modo trasparente, deve basarsi su criteri oggettivi e su dati provenienti da fonti della più elevata attendibilità; la quantità totale di autorizzazioni o di quote scambiabili concesse a ciascuna impresa a un prezzo inferiore al valore di mercato non deve superare le previsioni di fabbisogno dell'impresa stimate per una situazione senza sistema di scambio;
 - (c) la metodologia di assegnazione non deve favorire determinate imprese o determinati settori, tranne nei casi in cui una tale misura sia giustificata dalla logica ambientale del sistema stesso oppure sia necessaria ai fini della coerenza con altre politiche ambientali;
 - (d) in particolare, l'assegnazione di autorizzazioni o di quote ai nuovi operatori non deve avvenire a condizioni più favorevoli di quelle previste per le imprese già presenti sugli stessi mercati. L'accesso al regime non deve essere indebitamente ostacolato dall'assegnazione alle imprese già presenti di autorizzazioni o di quote più elevate rispetto a quelle concesse ai nuovi operatori.
- (222) La Commissione valuterà la necessità e la proporzionalità degli aiuti di Stato connessi al regime di autorizzazioni scambiabili sulla base dei seguenti criteri:
- (a) i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti devono essere, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore o nello stesso mercato rilevante ove essi siano in una situazione di fatto simile;

- (b) l'asta integrale deve garantire un aumento sostanziale dei costi di produzione per ciascun settore o categoria di singoli beneficiari;
- (c) non è possibile far gravare sul consumatore l'aumento sostanziale dei costi di produzione senza che si verifichi una contrazione notevole delle vendite. Questa analisi può essere condotta sulla base delle stime, tra l'altro, dell'elasticità del prezzo del prodotto nel settore interessato, da effettuare nell'ambito del rilevante mercato geografico. Per stabilire l'impossibilità di far gravare sul consumatore l'aumento di prezzo indotto dal regime di autorizzazioni scambiabili, è possibile ricorrere alle stime del calo delle vendite e al relativo impatto sulla redditività dell'impresa;
- (d) le singole imprese del settore non possono ridurre i livelli di emissione affinché il prezzo dei certificati sia sostenibile. È possibile dimostrare l'irriducibilità dei livelli di consumo utilizzando come parametro i livelli di emissione ottenuti con la tecnica più vantaggiosa all'interno dello spazio economico europeo. Tutte le imprese che utilizzano la tecnica più vantaggiosa possono beneficiare appieno di una quota pari all'aumento dei costi di produzione indotto dal regime di autorizzazioni scambiabili avvalendosi della tecnica più vantaggiosa e che non è possibile far gravare sul consumatore. Le imprese con i peggiori risultati ambientali beneficiano di quote più esigue, proporzionatamente alle prestazioni ambientali.

6. Valutazione

- (223) A ulteriore garanzia della limitazione delle distorsioni della concorrenza, la Commissione può esigere che taluni regimi siano soggetti a una scadenza temporale (di norma 4 anni o meno) e a una valutazione.
- (224) Saranno realizzate valutazioni per i regimi in cui il rischio di distorsioni è particolarmente elevato, ovvero che sono in grado di provocare una significativa restrizione o distorsioni della concorrenza se non si procede a un riesame della loro attuazione in tempo utile.
- (225) Tenuto conto dei suoi obiettivi e per non gravare in modo sproporzionato sugli Stati membri e sui piccoli progetti di aiuto, la valutazione si applica solo ai regimi di aiuto nazionali e ai regimi di aiuto con ingenti dotazioni di bilancio, che presentano caratteristiche innovative o quando siano ipotizzabili significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato.
- (226) La valutazione deve essere effettuata da un esperto indipendente dalle autorità che concedono l'aiuto di Stato, sulla base di una metodologia comune⁹⁷, e deve essere resa pubblica. La valutazione è presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l'eventuale prolungamento della misura di aiuto e in ogni caso alla scadenza del regime.

7. Applicabilità della disciplina degli aiuti per l'ambiente e l'energia

- (227) La presente disciplina entrerà in vigore dal primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sostituirà la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 1° aprile 2008⁹⁸. La presente disciplina si applica fino al 31 dicembre 2020.
- (228) La Commissione applicherà le disposizioni della presente disciplina a tutte le misure di aiuto notificate sulle quali è chiamata a decidere successivamente alla loro entrata in vigore, anche qualora i progetti siano stati notificati prima di tale data. Sono compresi gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi di aiuti approvati e notificati alla Commissione in forza dell'obbligo di notifica individuale.
- (229) Gli aiuti illegali per la tutela dell'ambiente o dell'energia saranno valutati alla luce delle norme in vigore alla data in cui l'aiuto è stato concesso, in conformità della comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi, con la seguente eccezione⁹⁹:

gli aiuti illegali sotto forma di riduzione del sostegno finanziario alla produzione di energia da fonti rinnovabili saranno valutati alla luce delle disposizioni della sezione 5.7 a decorrere dal 5 dicembre 2010, poiché tale data corrisponde al

⁹⁷ La Commissione è disponibile a fornire questo metodo comune.

⁹⁸ GU C 82 dell'1.4.2008, pag. 1.

⁹⁹ GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

termine ultimo per l'entrata in vigore delle misure di attuazione della direttiva 2009/28/CE.

- (230) La Commissione propone agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, del trattato CE, le seguenti misure adeguate da applicare ai regimi di aiuto di Stato per l'ambiente e l'energia esistenti:

Gli Stati membri provvedono a modificare, se necessario, i predetti regimi onde armonizzarli con la presente disciplina entro [12] mesi dalla data della sua pubblicazione, con le seguenti eccezioni:

se necessario, i regimi di aiuto al funzionamento a sostegno dell'energia da fonti rinnovabili, devono essere modificati soltanto quando gli Stati membri modificano¹⁰⁰ i loro regimi esistenti. Se tale cambiamento si verifica nei 12 mesi successivi alla pubblicazione della presente disciplina, gli Stati membri dovranno rendere tali regimi compatibili con la presente disciplina solo entro [12] mesi dalla data di pubblicazione.

Tuttavia, quando uno Stato membro ha confermato a un beneficiario che otterrà un aiuto di Stato nell'ambito di un tale regime per un periodo predeterminato, tale aiuto potrà essere concesso nell'arco di tutto il periodo alle condizioni stabilite nel regime al momento della conferma.

- (231) Gli Stati membri sono invitati ad esprimere il loro accordo esplicito e incondizionato alle misure appropriate proposte entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente disciplina nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. In assenza di risposta, la Commissione riterrà che lo Stato membro in questione non concorda con le misure proposte.

8. Relazioni e monitoraggio

- (232) Ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE e del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999¹⁰¹ o di ogni regolamento che sostituisca tali regolamenti, gli Stati membri devono presentare relazioni annuali alla Commissione.
- (233) Gli Stati membri assicurano la conservazione della documentazione dettagliata relativa a tutte le misure concernenti la concessione di un aiuto. Tale documentazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per verificare che le condizioni concernenti, se del caso, i costi ammissibili e l'intensità massima di

¹⁰⁰ Ai fini del presente comma, con cambiamento si intende qualsiasi adeguamento di un regime di aiuti esistente diverso dalla pubblicazione di nuove tariffe di sostegno secondo una metodologia già esistente e approvata, anche nel caso in cui non sia qualificato come nuovo aiuto (regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio come modificato dal regolamento (CE) n. 734/2013 del Consiglio).

¹⁰¹ GU L 140 del 30.04.2004, pag. 1.

aiuto consentita siano state rispettate. Tale documentazione deve essere conservata per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto ed essere trasmessa alla Commissione su sua richiesta.

9. Revisione

- (234) La Commissione può decidere di rivedere o modificare la presente disciplina in qualsiasi momento, se ciò risultasse necessario per motivi connessi con la politica di concorrenza o per tenere conto di altre politiche dell'UE e di impegni internazionali.

ALLEGATO 1: Intensità di aiuto

(1) Le seguenti intensità di aiuto saranno applicate alle misure di aiuto per l'ambiente:

	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
Aiuti alle imprese intesi a realizzare un livello di tutela dell'ambiente superiore a quello assicurato dalle norme dell'Unione o ad innalzarlo in assenza di norme dell'Unione (inclusi i veicoli adibiti a mezzi di trasporto)	[55] % [65]%, se ecoinnovazione, [100] % se mediante procedura di gara	[45] % [55] %, se ecoinnovazione, 100% se mediante procedura di gara	[35] % [45]%, se ecoinnovazione, 100% se mediante procedura di gara
Aiuti agli studi ambientali	[70] %	[60] %	[50] %
Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione più di 3 anni tra 1 e 3 anni prima dell'entrata in vigore	[20] % [15] %	[15] % [10] %	[10] % [5] %
Aiuti per la gestione dei rifiuti	[55] %	[45] %	[35] %
Aiuti a favore delle energie rinnovabili Aiuti a impianti di cogenerazione	[65] %, 100% se mediante procedura di gara	[55] %, 100% se mediante procedura di gara	[45] %, 100% se mediante procedura di gara
Aiuti all'efficienza energetica	[40] %, 100% se mediante procedura di gara	[30] %, 100% se mediante procedura di gara	[20] %, 100% se mediante procedura di gara
Aiuti al teleriscaldamento e al teleraffreddamento ad energia tradizionale	[65] %, 100% se mediante procedura di gara	[55] %, 100% se mediante procedura di gara	[45] % 100% se mediante procedura di gara
Aiuti per il risanamento di siti contaminati	[100] %	[100] %	[100] %
Aiuti al funzionamento sotto forma di autorizzazioni scambiabili	[100] %	[100] %	[100] %
Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche	[100] %	[100] %	[100] %
Aiuti alla cogenerazione	[100] %	[100] %	[100] %
Le intensità di cui sopra possono essere soggette a una maggiorazione di [5] punti percentuali nelle regioni ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c), o a una maggiorazione di [15] punti percentuali nelle regioni ex articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, fino ad un massimo del 100% di intensità dell'aiuto.			

ALLEGATO 2: Esempi tipici di interventi statali

- (1) La Commissione ritiene che vi siano esempi tipici di misure di aiuto nazionali volte ad aumentare il livello di tutela ambientale o a rafforzare il mercato interno dell'energia.
- (2) In particolare, per il calcolo dei costi ammissibili, sulla base dello scenario controfattuale vengono fornite le seguenti indicazioni:

Categoria di aiuto	Scenario controfattuale/costi ammissibili ¹⁰²
<i>Cogenerazione di calore e di energia elettrica</i>	I costi dell'investimento per l'equipaggiamento supplementare necessario per operare come impianto di cogenerazione ad alto rendimento.
<i>Studi ambientali</i> ¹⁰³	I costi ammissibili corrispondono ai costi degli studi.
<i>Risanamento di siti contaminati</i>	I costi ammissibili ¹⁰⁴ corrispondono ai costi sostenuti per i lavori di risanamento al netto dell'aumento di valore del terreno ¹⁰⁵ .
<i>Teleriscaldamento e teleraffreddamento</i>	I costi di investimento per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento di uno o più unità di produzione che devono essere parte integrante del sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti.
<i>Gestione dei rifiuti</i> ¹⁰⁶	Il costo della produzione tradizionale senza la gestione dei rifiuti con i medesimi investimenti per la capacità.
<i>Aiuti per elevare il livello di tutela dell'ambiente oltre le soglie delle norme dell'Unione</i>	I costi dell'investimento supplementare corrispondono agli investimenti necessari per andare oltre il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme dell'Unione ¹⁰⁷
<i>Assenza di norme dell'Unione o nazionali</i>	In assenza di norme, i costi dell'investimento supplementare corrispondono ai costi d'investimento necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto dall'impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi aiuto ambientale.
<i>Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili</i>	Lo scenario controfattuale è rappresentato da un impianto di produzione di energia tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia.
<i>Riscaldamento da fonti rinnovabili</i>	Lo scenario controfattuale è dato da un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia.
<i>Produzione di gas naturale da</i>	In linea di principio la scelta dello scenario

¹⁰² La Commissione può accettare scenari controfattuali alternativi se debitamente giustificati dallo Stato membro.

¹⁰³ Ciò comprende gli aiuti per gli audit sull'efficienza energetica.

¹⁰⁴ I danni ambientali da risanare consistono nel degrado della qualità del suolo, delle acque di superficie o delle falde freatiche. Nel caso del risanamento di siti contaminati, si considerano investimenti ammissibili tutte le spese sostenute dall'impresa per il risanamento del sito, a prescindere dal fatto che, sotto il profilo contabile, le si possa iscrivere o meno all'attivo del bilancio.

¹⁰⁵ Le valutazioni dell'incremento di valore dei terreni derivante da decontaminazione devono essere effettuate da un esperto indipendente.

¹⁰⁶ Ciò riguarda la gestione dei rifiuti di altre imprese e include le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di energia.

¹⁰⁷ I costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela prescritto dalle norme dell'Unione non sono ammissibili e vanno dedotti.

<i>biogas (upgrading)</i>	controfattuale dovrebbe ricadere su una raffineria. Tuttavia, se l'aiuto è limitato all'ammodernamento degli impianti di produzione di biogas, lo scenario controfattuale è dato dall'uso alternativo di tali impianti di produzione di biogas (compresa la combustione).
<i>Biocarburanti e biogas utilizzati per i trasporti</i>	In linea di principio la scelta dello scenario controfattuale dovrebbe ricadere su una raffineria, ma la Commissione può accettare altre analisi controfattuali se debitamente giustificate.
<i>Uso di sottoprodotti dell'industria</i>	Il sottoprodotto andrebbe sprecato in mancanza di riutilizzo: i costi ammissibili corrispondono all'investimento supplementare necessario per poter usare il sottoprodotto (ad esempio uno scambiatore di calore nel caso di calore disperso). Il sottoprodotto dovrebbe essere smaltito in mancanza di riutilizzo: l'investimento dello scenario controfattuale corrisponde allo smaltimento del rifiuto.
<i>Aiuti connessi a regimi di autorizzazioni scambiabili.</i>	La proporzionalità deve essere dimostrata dall'assenza di quote in eccesso.